



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



Editoriale

Intervista a Francesco Scutellari Presidente del Tribunale di Bologna

**Praticantato in Tribunale, primato bolognese: firmata la
convenzione tra Ordine, Università e Tribunale**

di Valentina Righi - Giornalista

L'accordo è fatto. I praticanti Dottori Commercialisti di Bologna iscritti al secondo e al terzo anno dell'omonimo registro avranno la possibilità di fare un

periodo di tirocinio presso il Tribunale Ordinario di Bologna. Tale pratica sarà riconosciuta dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Bologna, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica (triennale) e del rilascio del relativo certificato. Non solo, vi sarà anche il riconoscimento dell'Alma Mater bolognese ai fini del tirocinio curricolare previsto dal Corso di Laurea Magistrale in Economia e Professione. Una vera novità nel siste-

Sussurri & **Grida**



"MA NON SIETE TROPPI?"

Editoriale

**Intervista a Francesco Scutellari
Presidente del Tribunale di Bologna**

di Valentina Righi pag. 1

Le Procedure

Trust e concordato preventivo

di Claudio Solferini pag. 3

Dalle Casse

Casse Previdenza: parliamone

pag. 4

Dalle Casse

**L'incompatibilità del Dottore
Commercialista nei rapporti con la
Cassa di Previdenza**

pag. 5

D'Attualità

**L'amministrazione di sostegno: misura di
protezione umana e flessibile**

di Rita Rossi pag. 7

Dalla Direzione Regionale

**Il disavanzo di fusione e il riallineamento
dei maggiori valori alla luce del D.L. n.
185/2008 e D.L. n. 5/2009**

di Christian Attardi pag. 8

Dall'Università

**I fabbisogni formativi delle imprese
italiane nell'ambito economico-aziendale:
osservazioni di sintesi**

di Alberto Quagli pag. 14

**INTERVENTO DI GIANFRANCO TOMASSOLI
ALL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLO
SCORSO 9 LUGLIO (A PAG. 7)**

ma. Il programma di tirocinio verrà preparato da una commissione costituita dal Presidente del Tribunale Ordinario di Bologna Francesco Scutellari, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Gianfranco Tomassoli e dal Preside della Facoltà di Economia Gianluca Fiorentini o da loro delegati: si tratta di un'opportunità formativa innovativa e di grande valore per i giovani, che così potranno approfondire una tematica professionalizzante. Il Presidente del Tribunale Ordinario di Bologna Francesco Scutellari racconta ai lettori del *Torresino* le principali "novità" della convenzione, svela le sue speranze per il futuro e offre qualche anticipazione sui progetti già "in cantiere".

Presidente Scutellari, è corretto affermare che alla Convenzione firmata tra Ordine, Alma Mater e Tribunale di Bologna spetta un primato assoluto?

Sì, un accordo di tale respiro non si era mai realizzato in Italia. Certo, in passato ci sono state diverse esperienze nazionali sul fronte del praticantato (Arezzo, Milano, Firenze e poi Bologna), ma gli ambiti coinvolti erano gli uffici giudiziari, il mondo dell'avvocatura e l'ateneo di riferimento. L'obiettivo era analogo: permettere ai giovani praticanti avvocati di completare il proprio percorso formativo "sul campo", rendendosi conto delle problematiche reali del processo, per esempio, e lavorando a stretto contatto con i magistrati e le cancellerie. Ma mai prima d'ora si era verificato il coinvolgimento di un Ordine di Dottori Commercialisti e di Esperti Contabili.

Come è nata l'idea della Convenzione?

Lo scorso autunno, durante un incontro con il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Gianfranco Tomassoli, ho fatto accenno alla possibilità di pensare ad un tirocinio degli iscritti al registro praticanti presso il nostro Tribunale. Ci siamo subito trovati d'accordo sull'occasione di arricchimento che una Convenzione di siffatta specie avrebbe creato: da una parte i Dottori Commercialisti avrebbero potuto prendere cognizione, all'interno degli Uffici giudiziari, delle procedure con cui si sviluppa un fallimento, un'esecuzione mobiliare o immobiliare, una controversia societaria e delle relative problematiche (per citare alcuni esempi), dall'altra gli uffici giudiziari avrebbero avuto l'opportunità di avvalersi di una professionalità tecnico-scientifica già avvezza alla contabilità e utile per dare nuovi stimoli ad ulteriori analisi e ricerche di settore. Tomassoli ha accolto con entu-

siasmo la mia proposta e, dopo averla presentata all'intero Consiglio dell'Ordine, ha dato concretezza alla Convenzione.

Quando partirà la prima esperienza di tirocinio? E quanti praticanti saranno coinvolti?

La prima fase di praticantato in Tribunale inizierà a settembre 2009. Saranno ammessi sette giovani ogni anno, poiché tale è il numero dei giudici del Tribunale di Bologna addetti ai fallimenti, alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e alle controversie societarie e di diritto industriale. Inoltre, perché i praticanti possano vedere come si lavora in un ufficio giudiziario, essere adeguatamente seguiti durante il periodo di "addestramento" e non creare sovraccarichi ai giudici e ai responsabili delle cancellerie, abbiamo comunque preferito mantenere limitato l'accesso. Almeno in una fase sperimentale. Il praticante dottore commercialista che intende svolgere il periodo di formazione presso detti uffici giudiziari deve farne domanda alla Commissione tirocini della Facoltà di Economia o, se non studente, al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili. La selezione avverrà in senso meritocratico e sulla base del percorso di studi e degli interessi specifici degli studenti.

Quali, a suo parere, le novità più importanti della Convenzione?

Non era mai accaduto che un Dottore Commercialista avesse l'opportunità di acquisire nozioni "dall'interno" del Tribunale. Vedere come si muovono gli "ingranaggi" è fondamentale per capire davvero il sistema.

Contemporaneamente, sono certo che anche la macchina della giustizia bolognese trarrà notevoli benefici dall'accordo: un interscambio di conoscenze di tale portata non potrà che portare nuove energie ed entusiasmo in Tribunale. I magistrati ed i cancellieri, oltre alla possibilità di disporre di un ausilio "fresco di studi" per l'approfondimento delle pratiche, la preparazione dei fascicoli e l'effettuazione di ricerche dottrinali e giurisprudenziali, saranno arricchiti di spunti e di idee utilissimi e potranno trasmettere le ulteriori conoscenze acquisite alle nuove generazioni. Il circolo è virtuoso. Colgo l'occasione per ringraziare il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna per aver creduto nella mia proposta e averla così prontamente realizzata.

Quanto contano le competenze specialistiche in Tribunale?

Qualora un giudice avesse la possibilità di avvalersi di professionalità specializzate, il suo operato ne guadagnerebbe

sia in termini di risultato sia in termini di snellimento delle procedure. Il confronto delle idee, la cooperazione tra professionisti provenienti da ambiti diversi ma interdipendenti farà progredire gli uffici giudiziari. In particolare, se la giurisdizione riuscirà a velocizzare i tempi, sarà più utile ai cittadini e l'intero tessuto socio-economico ne beneficerà.

Quali le aspettative per il futuro?

Le collaborazioni e le sinergie saranno sempre maggiori. Dobbiamo mantenerci al passo coi tempi, oggi più che mai è fondamentale che l'istituzione giudiziaria si apra al territorio che rappresenta. Sono arrivato a Bologna circa un anno fa e tra i primi obiettivi che mi sono prefisso come Presidente del Tribunale Ordinario ci sono la realizzazione di una più ampia comunicazione, oltre che con gli avvocati che sono i nostri interlocutori quotidiani, anche con gli enti territoriali (Comune, Provincia e Regione) con l'Università, con la Camera di Commercio e con gli organi di stampa. Qualche mese fa ho illustrato alla stampa, ai sindacati e agli avvocati il documento programmatico organizzativo del Tribunale per i prossimi tre anni; nel prossimo autunno intendo effettuare un rendiconto pubblico dell'attività svolta; è già in corso un tavolo periodico di confronto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che sta dando buoni frutti. Un ulteriore impulso per la risoluzione dei problemi relativi all'amministrazione della giustizia locale verrà dato anche dal ricostituito Osservatorio per la giustizia civile composto da magistrati, avvocati e amministrativi. L'intenzione è quella di comunicare sia all'interno che all'esterno del Tribunale che esiste una cultura dell'organizzazione che deve essere costantemente sviluppata; è auspicabile inoltre un dialogo ed una collaborazione con tutte le istituzioni locali. Abbiamo già attivato diversi stage con la Provincia, con alcune Facoltà dell'Università di Bologna e sono in cantiere alcuni progetti che coinvolgono la Regione Emilia Romagna.

Tra i problemi maggiori del Tribunale c'è il deficit cronico del personale amministrativo: la possibilità di avere incentivi economici o borse di studio (eventualmente erogate da enti privati o fondazioni) per giovani laureati o diplomati che possano svolgere la loro attività presso i nostri Uffici rappresenterebbe per noi un grande valore aggiunto. Le condizioni per l'ammmodernamento e il miglioramento della macchina della giustizia bolognese ci sono. Starà anche alle istituzioni locali dare concretezza a quelli che oggi sono "buoni proponenti".

Le Procedure

Trust e concordato preventivo

di Claudio Solferini - Ragioniere Commercialista

Sintesi dell'intervento al convegno tenutosi il 15 maggio 2009 a Bologna sul tema "Il nuovo concordato preventivo alla luce delle prime esperienze giurisprudenziali" organizzato dal Centro Studi di Diritto Concorsuale di Bologna

E' esperienza comune di tutti i pratici, nel momento in cui, per conto di un cliente, sono chiamati a predisporre il ricorso per l'ammissione alla procedura concordataria ai sensi dell'art. 161 l.f., il dover molto spesso risolvere anche problematiche per così dire "collaterali", perlopiù connesse alla "gestione" di beni appartenenti a soggetti non direttamente coinvolti, sotto il profilo patrimoniale, nel dissesto della debitrice.

Mi riferisco, in particolare, al caso in cui i soci della società debitrice ovvero terzi soggetti ad essa estranei intendano, con il loro patrimonio personale, integrare le disponibilità della procedura concordataria al fine di renderla più appetibile attraverso il miglioramento della percentuale messa a disposizione del ceto creditorio chirografario. Il contesto di riferimento può risultare ancor più complicato nel caso in cui gli stessi soggetti abbiano già prestato garanzie di natura personale o reale a favore di alcuni creditori sociali.

Quelle innanzi descritte sono situazioni molto frequenti che, data la loro complessità, per essere adeguatamente fronteggiate richiedono l'utilizzo di idonei strumenti giuridici atti, in primo luogo, ad evitare che solo alcuni dei creditori garantiti personalmente, solitamente i più efficienti e organizzati quali gli istituti di credito, possano utilmente aggredire i patrimoni personali dei garanti attraverso l'iscrizione di ipoteche giudiziali, creando quindi un'insanabile disparità tra essi e gli altri creditori concordatari che, diversamente, avrebbero ottenuto un eguale trattamento soddisfacente. Questa è una situazione che molto difficilmente può essere riequilibrata una volta che è sfuggita di mano e dopo che alcuni creditori, scrivendo ipoteca giudiziale, hanno guadagnato una posizione di vantaggio rispetto agli altri creditori. In secondo luogo, tali strumenti giuridici devono consentire di "procedimentalizzare" la gestione dei patrimoni personali asserviti al buon esito del concordato preventivo, consentendo altresì agli organi della procedura di incidere in maniera determinante sulle fasi attraverso le quali si perverrà alla loro dismissione nell'intento di renderle maggiormente competitive e trasparenti. Quest'ultima è, invece, un'esigenza unanimemente avvertita dai creditori che legittimamente mirano ad avere la certezza che il realizzo dei beni personali avvenga nel rispetto delle medesime regole riservate ai beni societari, vale a dire attraverso procedure competitive ed alle migliori condizioni possibili. Non centrare entrambi gli obiettivi può quindi pregiudicare la buona riuscita di proposte concordatarie viceversa meritevoli

di essere realizzate. In passato, in maniera alquanto empirica, si ricorreva al cosiddetto "pignoramento ombrello" su tutti i beni personali del garante, pignoramento che veniva cautelativamente attuato non appena determinata arrivava alla presentazione di una domanda di concordato preventivo.

Tale strumento, sicuramente efficace per evitare l'acquisizione di posizioni di vantaggio da parte di taluni creditori, poteva essere rafforzato attraverso la nomina di un mandatario nell'interesse dei terzi, per l'appunto i creditori, al quale veniva affidato l'incarico di liquidare i beni del garante e di ripartirne il ricavato tra i creditori stessi; ciò lasciava comunque sgurante da una adeguato presidio giudiziario le fasi legate alla dismissione dei beni offerti in garanzia.

Anche recentemente mi si è presentata la necessità di svolgere alcune riflessioni in merito all'istituto del *trust*, ottenendo conferma che questo è invece uno strumento adatto agli scopi in precedenza enunciati.

Per quanto il *trust* non trovi una propria esplicita previsione normativa, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere l'istituto sicuramente riconosciuto ed ammesso dall'ordinamento.

Ai nostri fini è la capacità segregativa dei beni posti a tutela degli interessi dei creditori concordatari, che proprio tramite detto istituto è possibile ottenere, la caratteristica più interessante del *trust*.

E' chiaro infatti che, con riguardo alle fattispecie premesse, siamo in presenza di impegni assunti da soggetti terzi, per così dire estranei alla procedura, che conseguentemente si astraggono dai vincoli posti dall'apertura della procedura medesima.

In ragione di ciò, i beni cui si riferiscono detti impegni continuano ad essere vulnerabili in quanto possono diventare oggetto di pignoramenti, sequestri, iscrizioni ipotecarie giudiziali anche nel periodo di vigenza della procedura concordataria.

L'istituto del *trust* consente invece di segregare i beni messi a disposizione dei terzi, rendendoli inattuabili da qualsiasi iniziativa individuale o collettiva dei creditori personali del costituente. Deve essere quindi sottolineata l'idoneità dell'istituto del *trust* a costituire un patrimonio separato destinato agli scopi predeterminati, in deroga al principio di responsabilità patrimoniale universale previsto dal codice civile in ragione del quale il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri. Non è sicuramente questa la sede per descrivere nel dettaglio i connotati giuridici dell'istituto salvo ricordare che il *trust* è un particolare tipo di contratto nel quale la proprietà di

un bene è trasferita ad un soggetto fiduciario, il *trustee*, il quale tuttavia non ne ha la piena disponibilità, in quanto è vincolato da un rapporto di natura fiduciaria che gli impone di esercitare il suo diritto reale a beneficio di un altro soggetto, detto appunto *beneficiario*, al quale appartiene il diritto di natura "*equitable*". Il soggetto che costituisce il *trust* è invece detto *disponente*.

Come è universalmente noto, gli "attori" dell'istituto sono il *disponente*, il *trustee*, il *beneficiario* a cui viene aggiunta, nel caso che ora trattiamo, un'ulteriore figura di controllo, quella del *guardiano*.

Andiamo quindi ad analizzare molto sommariamente il ruolo affidato a ciascun attore. Il *disponente*, nel nostro caso chi devolve i propri beni ad integrazione della proposta concordataria, è colui che istituisce il *trust* e detta il contenuto del regolamento. Il *disponente* si spoglia concretamente dei propri beni, attuando un vero e proprio effetto reale nei confronti del *trustee*.

E' opportuno ricordare come la prassi più recente abbia elaborato una serie di meccanismi che tendono a ridurre la situazione di totale distacco tra il *disponente* e il *trust*. Nell'ipotesi di utilizzo dell'istituto in affiancamento ad una proposta di concordato preventivo si dovrà quindi assolutamente evitare che ciò avvenga, scongiurando:

- in primo luogo, che il *trust* possa essere revocabile;
- in secondo luogo, che il *disponente* possa attribuire a se stesso, nell'atto istitutivo, il diritto di nominare nuovi *trustees*;
- in terzo luogo, che il *disponente* possa essere egli stesso *trustee* o uno dei *trustees*;
- infine, che il *disponente* possa riservarsi il diritto di aggiungere altri *beneficiari* a quelli elencati nell'atto costitutivo.

Il *trustee*, si può definire come qualsiasi persona fisica, giuridica, impresa o associazione alla quale il *disponente* trasferisce, con effetto verso terzi, beni mobili od immobili o un diritto di qualsiasi specie, con l'obbligo di amministrare o impiegare i beni istituiti in *trust* in proprio nome, quale indipendente titolare, ma a vantaggio dei *beneficiari* per realizzare lo scopo previsto. Il *trustee* è sempre considerato dalla legge un fiduciario ed il rapporto fra *disponente* e *trustee* è "di affidamento". E' importante sottolineare come non vi sia distinzione di titolarità o di soggettività fra il *trustee* ed il patrimonio, dunque nel *trust* non si pone mai il problema dell'autonomia del *trustee*: egli non ha bisogno, nell'amministrare il *trust*, di alcuna autorizzazione, salvo quella eventuale del *guardiano*: egli, in una certa maniera, è il *trust* e tale rima-

ne fino a quando non avrà adempiuto al proprio compito.

E' quindi importante scongiurare il fatto che gli interessi del *trustee* possano entrare in conflitto con quelli del *trust* e che il *trustee* possa trarre personale profitto dal proprio ufficio.

Ai *beneficiari*, oltre che al *guardiano*, spetterà dunque il diritto di agire contro il *trustee* inadempiente a tali prescrizioni. Attraverso la figura del *trust*, i *beneficiari* - in una parola i creditori concordatari - vedranno altresì riconosciuta la legittimazione ad agire direttamente verso il gestore del servizio, ovvero verso il *trustee*, qualora questi non persegua con la dovuta diligenza i fini prefissati dal *disponente*.

Il *beneficiario* del *trust* lo si può individuare, in una forma molto sintetica, in chiunque il disponente intenda sia destinatario di un vantaggio. Nel nostro caso lo si individua nei creditori del concordato.

Il *guardiano*, detto anche *protector*, è un soggetto generalmente non indispensabile ma che, a mio avviso, lo diviene nel *trust* finalizzato al buon esito di una proposta di concordato di tipo misto.

Ad esso spetta infatti il compito di vigilare e controllare che il *trustee* persegua in modo corretto, e comunque in linea con il regolamento del *trust*, gli scopi indicati dal *disponente*.

Il *guardiano* riveste, in un'ottica di pubblico interesse, un profilo aperto a sviluppi assai interessanti.

E' in lui, infatti, che il *disponente* accentra le funzioni di controllo affinché il *trust* persegua le finalità originarie. Per questo, nella pratica, la figura del *guardiano* assume un ruolo sempre più rilevante al punto da ritenersi, a mio avviso, necessaria nel caso di *trust* in affiancamento a proposte di concordato preventivo.

La responsabilità che lega il *guardiano* al *trust* e al suo obiettivo ne fa non già un fiduciario del *disponente*, ma attribuisce ad esso

un legame specifico con la vocazione assegnata al patrimonio ad esclusivo vantaggio dei *beneficiari*, vale a dire i creditori del concordato.

Per questo, nel nostro caso, la funzione del *guardiano* deve essere ricoperta dallo stesso Giudice Delegato o in sua vece dal Commissario Giudiziale.

Per questo, inoltre, senza che le due figure possano mai confondersi, al *guardiano* devono essere attribuiti poteri penetranti rispetto alle scelte compiute dal *trustee*, quali:

- esercitare direttamente poteri dispositivi o amministrativi;
- prestare o meno il proprio consenso a decisioni assunte dal *trustee*;
- dare istruzioni al *trustee* circa il compimento di specifici atti;
- ma soprattutto, esercitare il potere di veto.

In linea di principio, il *guardiano* è tenuto a obbligazioni fiduciarie verso i *beneficiari* per la realizzazione dello scopo. L'elemento caratteristico è il riconoscimento di una precisa posizione giuridica tanto a vantaggio di colui che riceve i beni, quanto a vantaggio dei *beneficiari* del *trust*. Il primo gestisce i beni di cui ha ricevuto l'affidamento e che sono divenuti propri, i secondi, personalmente o tramite la diversa figura del *guardiano*, hanno diritto a pretendere che egli adotti tutti i comportamenti necessari e sufficienti al raggiungimento delle finalità volute dal *disponente*, fino alla possibilità di ottenerne la condanna sia che egli ecceda nell'esercizio di poteri sul *trust*, sia che ometta di compiere quanto è necessario al raggiungimento delle finalità.

Il *trust*, dunque, nell'utilizzo prospettato, è quadrangolare: *disponente*, *trustee*, *guardiano*, *beneficiario*. Il *disponente*, cioè il soggetto che devolve il proprio patrimonio personale al buon esito di un concordato preventivo, costituisce i beni in *trust*, affidando i diritti relativi ad essi ad un soggetto gestore, il *trustee*, che ne assume la titolarità ed i

poteri dispositivi e di gestione nei limiti in cui gli sono stati conferiti dal regolamento, al fine di assicurare, sotto il controllo del *guardiano*, giudice delegato o commissario giudiziale che sia, un'utilità ultima ai *beneficiari*, ovvero ai creditori concordatari. Il tutto con la garanzia che i beni appartenenti al *trust* non potranno essere oggetto di aggressione, né da parte dei creditori personali del *trustee* né da parte dei *beneficiari* o di loro eredi.

A coronamento di quanto detto, è opportuno ricordare come una recente risoluzione del Ministero delle Finanze abbia dissolto anche gli ultimi dubbi di natura fiscale, confermando che il *trust* di cui stiamo parlando non ha per oggetto l'esercizio di attività commerciale e come, conseguentemente, il suo reddito complessivo debba essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 143 del T.U.I.R., quale reddito complessivo degli enti non commerciali residenti.

In particolare, le eventuali plusvalenze realizzate dal *trust* a seguito della vendita degli immobili devono essere considerate "redditi diversi" ai sensi dell'articolo 67 dello stesso T.U.I.R., talché qualora la cessione abbia ad oggetto immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni non si realizza alcuna plusvalenza tassabile, dovendosi far riferimento ai valori e al periodo di possesso riconosciuti in capo al *disponente*. Per tutti i molteplici motivi sopra enunciati il *trust* rappresenta il paradigma di procedura da utilizzare nelle fattispecie premesse; ovviamente il *trust* non può essere adottato in violazione dei diritti dei creditori personali del terzo, preesistenti. A tale proposito occorre sottolineare che costoro non potranno agire sui singoli beni costituenti il patrimonio del *trust*, in ragione del vincolo di segregazione derivante dal *trust* stesso, ma potranno impugnare la costituzione con l'azione revocatoria, ordinaria e fallimentare. Potranno inoltre far valere la nullità del *trust*, ove si tratti di contratto in frode alla legge.

Dalle Casse

Casse Previdenza: parliamone

di Andrea Billi, Michele Stefano Busi, Enrico Feliziani, Massimiliano Magagnoli, Francesco Saverio Soverini – Delegati per Bologna alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri Commercialisti

Lo scorso 10 giugno 2009 si è tenuto a Bologna un incontro sulla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri. L'incontro, organizzato dal Sindacato Commercialisti di Bologna – SIRBO – ha visto protagonisti i due candidati alla prossima presidenza della Cassa Ragionieri, l'attuale Presidente Rag. Paolo Saltarelli ed il Rag. William Santorelli, per anni Presidente del Consiglio Nazionale Ragionieri. L'evento è stato un'occasione per dibattere sull'attuale situazione della Cassa Ragionieri, sugli scenari finanziari futuri, sugli asset degli investimenti e, ovviamente, per confrontarsi sui rapporti con la Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Approfittando dello spazio gentilmente messo a disposizione dalla rivista di categoria "Il Torresino" vorremmo proprio argomentare il nostro punto di vista circa il confronto tra le due Casse di Previdenza. Le idee di fondo della Cassa di Previdenza dei Ragionieri, alle quali come Delegati di Bologna aderiamo in toto, sono:

a) la Professione unica scaturita dalla Legge 139 del 2005 cancella i precedenti Ordini dei Dottori Commercialisti e Collegi dei Ragionieri e Periti Commerciali, dando vita ad una nuova Professione regimata con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

b) trattandosi di un nuovo Ordine professionale, nessuna delle due attuali Casse di Previdenza può arrogarsi il diritto di esclusiva sulle nuove iscrizioni post 1 gennaio 2008;

c) il vuoto legislativo esistente sull'argomento deve permettere – una nota del Ministero del 20 marzo 2008 l'ha confermato anche se in tal senso è pendente il ricorso della Cassa Nazionale Dottori – ai nuovi iscritti di scegliere a quale cassa di Previdenza vogliano iscriversi;

d) nell'ipotesi in cui si arrivasse ad un'unica Cassa di Previdenza con tre gestioni separate e distinte (attuale CNPDC, attua-

le CNPRC e nuova CNDCEC per gli iscritti post 1/1/2008) gli attuali enti di previdenza non devono per nessun motivo essere utilizzati in compensazione tra di loro per far fronte ad eventuali "buchi" finanziari dell'altro ente.

Partendo da questi principi è ovvio pensare che la strada del dialogo tra le due Casse non sia facile. Come Delegati alla Cassa Ragionieri abbiamo partecipato a due incontri organizzati dalla Cassa Dottori in veste di auditori, interessati a conoscere quali fossero i termini di discussione utilizzati dalla CNPDC nei confronti dei propri iscritti e abbiamo potuto riscontrare un'informazione puntuale e sollecita. Ciò che però colpisce maggiormente è che, pur tenendo conto delle dinamiche politiche che intervengono in simili appuntamenti, negli incontri organizzati dalle due Casse di Previdenza si tenda a non tenere conto dei ragionamenti e delle tesi enunciate dall'altra parte interessata; in pratica pur trovandoci di fronte ad una unica Categoria appartenente ad un unico Ordine professionale si preferisce privilegiare riunioni auto referenziali che hanno come risultato quello di rinsaldare le proprie tesi e i propri principi, difendere i propri confini, dando l'idea che ci sia qualcuno che voglia rubare il tesoro all'altro. In pratica ci si impegna più a ribadire la propria autosufficienza piuttosto

che a riconoscere che non ha eguali in nessun altro Paese il fatto che una Professione unica veda le due Casse discutere su a chi delle due spettino gli iscritti. La tesi che non ci saranno più nuovi Ragionieri Commercialisti mentre continuerà ininterrotta la sola professione di Dottore Commercialista non è esatta: non ci sono più né nuovi Ragionieri né nuovi Dottori, ci sono solo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 1 gennaio 2008.

Nel marzo del 2009 un documento inviato dal Presidente della CNPDC al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e a quello dell'Economia e delle Finanze, sollevava dubbi circa l'attendibilità del bilancio tecnico della CNPRC e la sua rispondenza ai criteri fissati per legge. Questi atteggiamenti, pur se legittimi, non possono che nuocere, dando l'immagine di una Categoria che non sa dialogare al proprio interno; se non riusciremo a metabolizzare ciò che è accaduto dal 1 gennaio 2008, il rischio è che intervengano fattori esterni non sempre all'altezza della situazione. Che dire infatti dei disegni di legge recentemente presentati, i quali asseriscono che i nuovi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili spettano solo ed esclusivamente alla Cassa di Previdenza dei Dottori?

Cosa hanno provocato i disegni di Legge? Audizioni parlamentari dei due enti previ-

denziali, audizione di alcuni Sindacati di riferimento dei Dottori Commercialisti, polemiche sulla stampa, rapporti tesi; ma soprattutto gli iscritti non hanno avuto la possibilità di conoscere le tesi reali dell'una e dell'altra parte, gli iscritti vedono sempre e solo lo scontro, mai il confronto. Addirittura il nostro Consiglio Nazionale Odcec si è dimostrato perplesso davanti a simili iniziative, dichiarando *"...le proprie forti perplessità per un intervento normativo che in maniera così determinante sovvertirebbe, senza averne preventivamente riscontrato il consenso di entrambe le parti, quella che a tutt'oggi rappresenta l'unica espressione di comune volontà manifestata dalle parti stesse"*. Come Delegati alla Cassa Nazionale Ragionieri di Bologna non vogliamo seguire atteggiamenti delatori o poco rispettosi delle parti in causa, vogliamo cercare di proporre incontri congiunti perché gli iscritti abbiano la possibilità di essere informati al meglio sulle questioni che li riguardano. Nella nostra provincia questo compito sarà portato avanti dal Sindacato - SIRBO, cercando ovviamente il coinvolgimento necessario e fondamentale dell'Ordine stesso.

Siamo infatti convinti che qualsiasi scelta venga fatta, questa possa avvenire solo sulla base di una conoscenza dei fatti: la migliore e maggiore possibile.

Dalle Casse

L'incompatibilità del Dottore Commercialista nei rapporti con la Cassa di Previdenza

di Amelia Luca, Laura Santagada, Teresa Zambon – Delegate per Bologna alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

Lo scorso 29 maggio a Bologna, presso l'Oratorio San Filippo Neri, si è tenuto il convegno dal titolo "Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: l'attività del Dottore Commercialista tra incompatibilità ed assistenza - aspetti tecnici e pratici".

Sono intervenuti per la CNPADC il Dott. Luca Bionchi, Vice Presidente, il Dott. Simone Donatti, Consigliere, e il Dott. Giovanni Battista Furno, Sindaco, oltre alle sottoscritte Delegate per l'Ordine di Bologna.

Vista la rilevanza e l'attualità del tema dell'incompatibilità, di seguito si analizzeranno gli aspetti salienti emersi in tale convegno, nonché gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in merito.

Innanzitutto, la Cassa di Previdenza si occupa di incompatibilità in quanto, in base all'articolo 22, comma 3 della L. n. 21/86, è tenuta ad accertare la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati, periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali. Il Regolamento di disciplina del

regime previdenziale approvato con DM del 14/7/2004, all'articolo 7 prevede che, ai fini previdenziali e assistenziali, non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione i periodi durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità.

Tali disposizioni sono state emanate in vigore del precedente Ordinamento professionale, il DPR 27/10/1953, n. 1067 e più precisamente dell'articolo 3.

In base al nostro attuale Ordinamento professionale, D.Lgs. n. 139/2005, all'articolo 4 è previsto che l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

- della professione di notaio;
- della professione di giornalista professionista;
- dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui;
- e per conto proprio delle attività:
- di produzione di beni e servizi;
- intermediazione nella circolazione di beni o servizi (tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione);

- bancaria e assicurativa;
- agricola;
- ovvero ausiliarie delle precedenti:
- dell'attività di appaltatore di servizio pubblico;
- concessionario della riscossione di tributi;
- dell'attività di promotore finanziario.

La valutazione e l'esame dei casi di incompatibilità, così come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della CNPADC n. 102/2006/ISPET del 16-17/05/2006, è ispirato ai casi enunciati dal CNDC con la circolare n. 11/2003, in vigore, come detto, del vigente Ordinamento professionale (articolo 3 del DPR n. 1067/53), tenuto conto delle modifiche intervenute successivamente, quali, ad esempio, la fattispecie dell'attività agricola, che precedentemente non costituiva causa di incompatibilità.

La Cassa di Previdenza ha ritenuto di dividere le situazioni di incompatibilità in tre gruppi:

- a) casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità;
- b) casi per i quali, pur ravvisandosi potenziale stato di incompatibilità, è ammessa

➤ autodichiarazione;

c) casi per i quali, ravvisandosi maggior *fumus* di incompatibilità, è necessaria apposita istruttoria di verifica.

Si deve, inoltre, verificare se la situazione è presente all'atto della verifica oppure se è stata rimossa entro od oltre il quinquennio precedente.

Scorrendo le casistiche analizzate da tale circolare, si ricorda, innanzi tutto, che non si trova in situazione di incompatibilità il dottore commercialista socio di società semplice, socio accomandante di società in accomandita semplice o per azioni, socio di società di capitali o di società cooperativa, mutua assicuratrice, società consortile e altri enti commerciali, membro di impresa familiare non titolare. Non è incompatibile anche chi esercita attività di revisione contabile quale socio di società di capitali con poteri di gestione ampia o globale o di società di persone con responsabilità illimitata.

Esiste poi un'altra serie di casi per i quali, pur ravvisandosi potenziale stato di incompatibilità, la Cassa di Previdenza ammette autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000), quali il dottore commercialista non socio ma consigliere delegato o presidente o amministratore unico o liquidatore di società di capitali o di società ed enti commerciali con ampi (o tutti) i poteri gestionali. Nel caso in cui, invece, il dottore commercialista sia socio con interesse economico prevalente, esercitando il controllo sulla società nei casi di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, si ravviserà incompatibilità se sarà possibile riscontrare da comprovati elementi sostanziali che il presidente o amministratore unico o consigliere delegato o liquidatore, con ampi o tutti i poteri, esercita un controllo diretto o di fatto o esterno sulla stessa. Non è, infatti, possibile porre dei limiti generici al possesso di quote di società di capitali superati i quali si possa automaticamente ravvisare l'incompatibilità. Se il consigliere ha, invece, poteri limitati, il potere gestionale resta nelle mani del consiglio di amministrazione per conferimento dell'assemblea e, quindi, non si ravvisa incompatibilità.

Non c'è incompatibilità anche nel caso in cui, pur trovandosi nella situazione sopra descritta, la società sia di "mezzi" o di "servizio" per lo studio del dottore commercialista e non esercita un'attività nei confronti dei terzi, ma vi sia esclusivamente un utilizzo strumentale della forma societaria in qualità di supporto operativo per il professionista (es. gestione immobiliare o di beni strumentali), lo stesso si deve dire per la società di servizi, che esercita le attività non protette ai clienti del professionista, o le attività, per proprio conto, di gestione di patrimoni o di mero godimento.

Più in generale, non si configura incompatibilità quando l'esercizio dell'attività trova la ragion d'essere nelle capacità professionali, come nel caso in cui il professionista operi

quali preposto o assuma ruoli specifici in imprese o società di clienti, socio d'opera o institore.

Infine, sono previsti casi per i quali la Cassa di Previdenza, ravvisando maggior *fumus* di incompatibilità, ritiene necessaria apposita istruttoria di verifica, quali l'esercizio del commercio svolto direttamente dal dottore commercialista, le società di fatto commerciale in cui il dottore commercialista è socio o socio di società in nome collettivo regolare o irregolare, socio accomandante di società in accomandita semplice, regolare o irregolare, o per azioni, socio unico illimitatamente responsabile, titolare di impresa familiare o che svolge attività commerciale fiduciariamente, per conto di clienti e su loro mandato.

A chiusura della lunga casistica sopra descritta, si ricorda che l'utilizzo di parenti entro il quarto grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali od estere riferibili al professionista possono far emergere l'incompatibilità qualora siano dimostrati e provati i rapporti giuridici, l'influenza e gli interessi economici sugli stessi.

Oltre a quanto previsto dal nostro Ordinamento Professionale, ci possono essere ulteriori normative che vietano l'esercizio della professione, così come accade per gli impiegati dello Stato o della pubblica amministrazione, sulla base del divieto di cumulo con altri impieghi, con eccezioni in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o di ricercatore e professore universitario.

Nel tempo, anche a causa del susseguirsi delle norme e delle diverse sentenze giurisprudenziali, si assiste a delle criticità irrisolte che necessitano di una presa di posizione chiara da parte degli organi competenti. Prima fra tutti la decorrenza delle norme di cui al D.Lgs. n. 139/05 (alcuni sostengono che sia efficace sin dal luglio 2005, altri dal 1° gennaio 2008). La stessa Circolare n. 11/2003 redatta dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti è un commentario/vademecum a una norma non più in vigore che, come detto, ha subito integrazioni non di poco conto. Tra tutte, la figura dell'imprenditore agricolo, che può avere una veste variegata, spaziando dalla vera e propria impresa commerciale a un'attività di mero godimento dei beni di famiglia.

Non sono chiari, inoltre, concetti quali "prevalenza" e "marginalità", così come per le società di servizi non è mai stato sancito il limite entro il quale tali attività possano essere ammesse. Preme, infine, ricordare che può comportare il mancato riconoscimento di un periodo contributivo, oltre alla incompatibilità, anche la mancanza della continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali, di cui all'articolo 6 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale sopra richiamato, che prevede il mancato riconoscimento di annualità in cui i redditi e i volumi di affari Iva dichiarati siano inferiori ai limiti (dal 1° gennaio 2007 si richiede che la media quinquennale dei redditi professionali netti

dichiarati sia superiore a tre volte la contribuzione minima soggettiva, vale a dire euro 6.660, e il volume di affari medio superiore al centocinquanta per cento di tale valore, quindi di euro 9.990).

La presenza di cause di incompatibilità all'atto della verifica o nel quinquennio precedente sono motivo di cancellazione dall'Ordine e comunque, per tutta la durata della vita professionale, possono comportare l'annullamento del periodo di iscrizione alla Cassa, con restituzione, previa richiesta, di quanto indebitamente versato, a titolo di contribuzione soggettiva e contributo di maternità (non è, invece, oggetto di restituzione la contribuzione integrativa). Quando viene attivata un'istruttoria di verifica da parte della Cassa di Previdenza, si ha anche la segnalazione all'Ordine di appartenenza se la situazione è presente o rimossa entro il quinquennio precedente, anche se la Cassa di Previdenza mantiene, in ogni caso, autonomo potere di verifica nella definizione dello status di incompatibilità. L'attività di accertamento delle incompatibilità, da parte della Cassa, viene svolta ogniquale volta vengano richieste prestazioni, siano esse pensionistiche o assistenziali; pertanto è possibile che si debba chiarire, anche a distanza di molti anni, la propria posizione. E', quindi, consigliabile, a chi si trovi in una causa di potenziale incompatibilità, di attivarsi tempestivamente per la rimozione della stessa o per la raccolta della documentazione a supporto, così da giustificare la propria posizione. La possibilità della Cassa di disconoscere periodi contributivi a causa di incompatibilità non è pacifica in giurisprudenza, poiché alcune sentenze negano detto potere (cfr. Cass. n. 3493 del 13 aprile 1996, n. 4572 del 12 luglio 1988) mentre altre lo affermano (cfr. Cass. n. 618 del 25 gennaio 1988 e n. 5344 del 4 aprile 2003).

Recentemente, la Corte di Cassazione, con sentenza del 15/06/2009, n. 13853, si è espressa con parere negativo, sostenendo che, se anche per l'iscrizione alla Cassa sono necessari due requisiti (l'iscrizione all'Albo e la prestazione dell'attività professionale con continuità), la Cassa potrebbe controllare solo questo secondo requisito e non già la legittimità del primo, che spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine competente. A motivazione di tale orientamento viene addotta l'assenza, nella nostra Cassa, di una specifica disposizione in merito, esistente invece in altri enti previdenziali (quali Cassa Avvocati e Cassa Geometri), e la gravità degli effetti prodotti, che richiede specifiche garanzie, quali l'audizione dell'interessato e la possibilità di proporre ricorso, che sospende l'efficacia del provvedimento, previsti dal nostro Ordinamento professionale.

Tale delicata problematica, che vede interessata la Cassa di Previdenza così come il Consiglio Nazionale e gli Ordini locali, è attualmente oggetto di studio del gruppo di lavoro "Casse di Previdenza" del Consiglio Nazionale, recentemente insediatosi.

Assemblea dei Presidenti - Roma, 9 luglio 2009

Intervento di Gianfranco Tomassoli

Poche annotazioni, poiché l'attività del Consiglio è largamente apprezzabile e di suggerimenti limitati:

1) Ancora una volta dobbiamo richiamare l'attenzione del Consiglio Nazionale sul rapporto fra professionisti e Amministrazione Finanziaria, sollecitando un fermo impegno e una maggiore determinazione del Consiglio a tutela degli iscritti. Continua infatti – e se possibile aumenta – lo strabismo della Agenzia delle Entrate che guarda ai professionisti come collaboratori (gratuiti) e poi li ostacola nello svolgimento della loro attività: a volte intenzionalmente, a volte per ... abitudine.

Non abbiamo ancora finito l'annuale *demenziale* giostra dei bilanci e delle dichiarazioni e le ferite sono aperte.

Possibile che l'Amministrazione Finanziaria possa emanare risoluzioni, circolari, direttive che devono essere applicate nottetempo, perché vengono rese note *non con congruo preavviso, ma addirittura* dopo la scadenza del termine ordinario per applicarle?

Se i bilanci delle società di capitali devono essere formati entro il 31 marzo e consegnati al Collegio Sindacale per essere depositati entro il 15 aprile, come possono tenere conto – nella non trascurabile materia della rivalutazione degli immobili – dei “chiarimenti” che l'Agenzia delle Entrate (con la circolare 22/E) ha emanato in data 7 maggio?

Il tutto in aggiunta allo stillicidio di contraddittorie notizie sulle modifiche agli

studi di settore, ai tardivi e rinviati termini per concedere la speranza di un'elemosina di rimborso IRAP, alla avvilente lotteria che ha negato a tanti sfortunati la richiesta del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo: prassi che sembra destinata ormai a caratterizzare la concessione di qualsivoglia credito o rimborso del “principe”.

Vorremmo sentire forte e chiara la voce critica del Consiglio Nazionale su questi temi, e non trovarci a ringraziare solo perché questa lotteria è stata rimandata a tempi migliori.

E' giusto affermare che il buon Dottore Commercialista non aiuta gli evasori, ma a patto di dire con altrettanta enfasi e chiarezza che è ingiusto confondere evasione, elusione e minimizzazione del carico fiscale e a patto di non tollerare senza una aperta denuncia il sempre crescente uso (e abuso) di un equivoco concetto di abuso del diritto per comprimere o annullare la legittima attività di razionalizzazione fiscale del Dottore Commercialista, fino al punto di ritenere che vi sia una prestazione professionale corretta solo quando di fronte a due opzioni si scelga sempre e comunque quella più onerosa per il contribuente.

2) Ci auguriamo che il Consiglio Nazionale continui ad avere fiducia nella Magistratura e attenda da questa la giusta risposta al biasimevole comportamento del Notariato, *che ne ha offuscato l'alone di professionalità, rendendo manifesto l'interesse di bottega*: l'Ordine di Bologna con-

tinua ad avere fiducia.

3) Infine ci auguriamo che il nostro Consigliere Nazionale sia sollecitamente riconosciuto estraneo agli addebiti che hanno comportato nei suoi confronti l'applicazione delle misure cautelari e che il riesame possa presto annullarle; riteniamo peraltro che notizie del genere non possano essere passate sotto silenzio nell'interesse di tutta la categoria, che della trasparenza necessita ogni giorno di più, a maggiore ragione quando come nel presente caso, *non pare che gli addebiti abbiano alcun fondamento*.

E sempre in materia di trasparenza, *neanche oggi* abbiamo avuto soddisfacenti risposte alle nostre curiosità sul rendiconto del Consiglio Nazionale.

Non formuliamo critica sull'entità della spesa per i Consiglieri: tutti sappiamo quanto assorbente sia l'impegno dei Consiglieri e quanto il danno che sopportano nei propri studi.

Ma non altrettanto facile è capire, fra le altre, la spesa di € 700.000 per contributo alla Congress s.r.l., di cui non è dato sapere di più, o la spesa di € 1,1 milioni per “adesione a organismi nazionali e internazionali” o di € 1,15 milioni per “prestazioni di servizi non meglio identificati”: importi che concorrono altrettanto significativamente alla quantificazione di un bilancio fra i più “pesanti” delle varie categorie professionali, nonostante gli indubbi benefici economici che sarebbero dovuti derivare dalla fusione dei commercialisti.

D'Attualità

L'amministrazione di sostegno: misura di protezione umana e flessibile

di Rita Rossi - Avvocato

L'Amministrazione di sostegno (Ads) è stata introdotta in Italia grazie alla legge n. 6/2004 e si trova disciplinata negli artt. 404-413, c.c. Si tratta della misura di protezione principe – come del resto ha chiarito la stessa Corte Costituzionale – e oggi giorno costituisce il caposaldo operativo da preferire in assoluto ai vecchi schemi, poiché interviene salvaguardando il più possibile la capacità d'agire della persona.

Interdizione e inabilitazione sopravvivono sì nominalmente nel codice civile, ma in posizione residuale, posto che è stato presentato recentemente in Parlamento un progetto di riforma, messo a punto da ‘Persona e danno’, che mira all'abrogazione anche ufficiale di detti istituti (si tratta del PdL n. 510 della XVI Legislatura). L'Ads si propone, dunque, e viene messa in campo, oggi giorno, nella

law in action, quale strumento cardine per l'apprestamento dei puntelli gestionali necessari alle persone prive in tutto o in parte di autonomia (per utilizzare l'espressione dell'art. 404 c.c.) nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

Questi, in estrema sintesi, i tratti che distinguono e caratterizzano in positivo la nuova misura di protezione:

a) è un tipo di risposta modellabile a seconda delle esigenze specifiche della persona, e non una risposta monolitica, uguale per tutti. Tale caratteristica si coglie in particolare nell'ampiezza e varietà delle funzioni che il giudice tutelare può attribuire all'amministratore di sostegno, con un ventaglio di opzioni quanto mai esteso ed improntato alla massima flessibilità; come pure nella possibilità che il provvedimento istitutivo venga rivisto e modifica-

to nel tempo, a seconda delle necessità concrete;

b) si rivolge a un *target* di potenziali destinatari ampio e composito, potendovi accedere non soltanto la tradizionale “clientela pesante” (le persone, vale a dire, molto malate sul piano psichico, i vecchi destinatari dell'interdizione e dell'inabilitazione), ma anche coloro che non sono afflitti da una vera e propria patologia (fisica o psichica) ma si trovano nella difficoltà o nell'impossibilità di compiere da soli gli atti e le attività di ogni giorno. Può trattarsi, ad esempio, della persona molto anziana con problemi di memoria o della persona depressa e per questo pressoché inattiva; e, ancora, di chi sia costretto su una sedia a rotelle, pur conservando intatte le capacità cognitive, come pure dei cosiddetti *borderline*. D'altra parte, non importa (per

avere accesso alla neo-misura) che l'inadeguatezza gestionale riguarda tutti i settori del fare quotidiano, potendo essere limitata a taluni soltanto di essi: più in generale, allora, destinatari potenziali dello strumento introdotto nel 2004 sono i "soggetti deboli", da intendere come quei soggetti che afflitti, per un verso o per l'altro, da un deficit della più varia natura (fisico, psichico, sensoriale, anagrafico, logistico) non si trovino supportati dall'esterno (dalla famiglia e/o dalle istituzioni) e, dunque, non siano in grado di curare i propri interessi in via autonoma;

c) come è stato detto, con un'immagine divenuta paradigmatica, l'Ads può essere considerata alla stregua di un "abito su misura", confezionato cioè a seconda dell'effettivo bisogno da presidiare. Varie, dunque, le tipologie di atti/attività che possono essere affidati all'amministratore di sostegno: atti di natura patrimoniale (contratti, testamento, accettazione di eredità e legati, convenzioni matrimoniali), personale (separazione, divorzio, riconoscimento del figlio naturale, etc.) e sanitaria (come, per esempio, la prestazione/negazione del consenso informato per cure mediche); atti semplici o complessi, attinenti a qualsivoglia sfera esistenziale della persona. Tra gli incarichi assegnabili vi sono, ad esempio, la riscossione della pensione, la

stipulazione di contratti, l'effettuazione di pagamenti, la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'esercizio di iniziative giudiziarie; più in generale, tutti gli atti e le operazioni negoziali che il beneficiario (per le ragioni anzidette) non sarebbe in grado di compiere autonomamente;

d) a seconda del bisogno, poi, andranno strutturati i compiti dell'amministratore di sostegno, con una modulazione che va dalla mera assistenza/affiancamento fino alla rappresentanza, anche (nei casi più gravi) sostitutiva;

e) occorre dire che l'Ads è strumento rispettoso dei diritti della persona, poiché non ablativo della capacità d'agire (se non in casi particolari e del tutto contingentati) e che, anzi, valorizza lungo ogni tratto applicativo il motivo della sovranità decisionale dell'interessato;

f) quanto al procedimento, poi, occorre sottolineare come quello mirante all'istituzione dell'Ads si atteggi snello e deburocratizzato, facendo perno sull'attività minuziosa e sulla discrezionalità istruttoria e valutativa del giudice tutelare, oltreché sull'interscambio comunicativo tra i protagonisti dell'Ads medesimo (beneficiario, giudice tutelare, amministratore di sostegno).

A (poter) ricorrere in giudizio sono vari sog-

getti: l'interessato stesso (ancorché interdetto), i suoi familiari, eventualmente il convivente di fatto, i servizi socio-sanitari, nonché il pubblico ministero su segnalazione. Amministratore di sostegno sarà tendenzialmente un membro della famiglia (salvo quando una disponibilità del genere manchi) oppure, allorché il giudice tutelare ritenga opportuno rivolgersi ad altre persone, amici, conoscenti, soggetti del volontariato, avvocati e commercialisti disponibili all'ufficio o altri. Di particolare importanza, nella legge del 2004, la previsione del cosiddetto "testamento di sostegno": chiunque può, mentre versa ancora in condizioni di lucidità, indicare entro un proprio atto di volontà (per l'eventualità di sopravvenute menomazioni) chi dovrà essere il suo futuro amministratore, specificando a quali linee guida costui dovrà attenersi nello svolgimento dei compiti.

A voler descrivere, in poche parole, l'Ads, potrebbe utilizzarsi la seguente semplice espressione, che racchiude in sé i due principi cardine del neo-istituto: "non abbandonare e non mortificare". E' quanto esprime l'art. 1 della L. n. 6/2004, laddove dispone che scopo della legge è quello di proteggere le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire.

Dalla Direzione Regionale

Il disavanzo di fusione e il riallineamento dei maggiori valori alla luce del D.L. n. 185/2008 e del D.L. n. 5/2009

di Christian Attardi - Capo Ufficio Riscossione

1. Premessa: la fusione nell'ambito delle operazioni straordinarie e della fiscalità d'impresa

Negli ultimi tempi, le operazioni straordinarie d'impresa sono costantemente sotto i riflettori degli operatori e degli studiosi della materia fiscale a causa dei ripetuti interventi del legislatore. La filosofia di fondo che muove il potere legislativo è che in epoche di crisi economica le riorganizzazioni aziendali debbano essere adeguatamente incentivate per la loro attitudine a creare economie di scala e a promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale.

In un tessuto economico come quello domestico, caratterizzato da imprese di dimensioni medio-piccole che non sempre riescono a tenere il passo della "globalizzazione", si ritiene che l'aggregazione tra imprese costituisca uno dei possibili rimedi anti-crisi.

Prima però di entrare nel dettaglio degli interventi realizzati con la "manovra anti-crisi" – D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, con-

vertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 – è opportuno procedere ad una premessa introduttiva circa l'operazione di fusione nel diritto tributario. A questo proposito, occorre muovere dalla distinzione tradizionale che suddivide le operazioni straordinarie in due grandi raggruppamenti: operazioni "sui beni" e operazioni "sui soggetti"; sicché non sia possibile individuare una nozione unitaria delle operazioni di riorganizzazione, attesa la loro intrinseca eterogeneità.

Tipica operazione straordinaria "sui beni" è il conferimento; mentre le operazioni riorganizzative "sui soggetti" sono, per elezione, la fusione e la scissione. In particolare, la fusione è l'operazione mediante la quale il patrimonio di una società (c.d. società fusa o incorporata) confluisce in un'altra società (c.d. società risultante dalla fusione o incorporante).

La società che risulta dalla fusione (o quella incorporante) assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione, proseguendo in tutti i rapporti (anche processua-

li) anteriori alla fusione, a norma dell'art. 2504-bis, comma 1, c.c..

Mentre è sostanzialmente pacifico che le operazioni "sui beni" – come i conferimenti – costituiscano un assetto traslativo, è discussa in dottrina la natura giuridica della fusione. Quest'ultima consiste nella "compenetrazione in un'unica organizzazione sociale di più organizzazioni autonome", ossia nella compenetrazione di più società in una sola. Sia nella fusione in senso proprio sia in quella per incorporazione, si determina, in ultima analisi, la "riduzione ad unità" dei patrimoni delle singole società e la confluenza dei rispettivi soci in un'unica struttura organizzativa che continua l'attività delle società preesistenti³. Con la delibera di fusione, la società incorporata o fusa dispone il trasferimento dei diritti relativi al proprio patrimonio a favore della società incorporante o risultante dalla fusione. Infatti, sotto il profilo del diritto positivo, l'art. 2504-bis, comma 1, c.c. stabilisce che "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti" ♦♦

¹ Cfr. Ferro-Luzzi, *I contratti associativi*, Milano, 1965, *passim*; Id., *L'impresa*, Milano, 1985, *passim*.

Nella dottrina tributaria cfr. Lupi, *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989, 44 e 53.

² Ferri, *La fusione delle società commerciali*, Roma, 1936, 7.

❖ alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".

È dunque certo, sotto il profilo giuridico, che per effetto della fusione si verifica una "assunzione", da parte di un soggetto, di diritti ed obblighi altrui. Ma il punto problematico consiste nello stabilire se ciò avviene in forza di una successione a titolo universale assimilabile alla successione *mortis causa* tra persone fisiche, oppure se ciò deriva da una mera modificazione dell'atto costitutivo³. La ricostruzione prevalente del passato, sia nella dottrina sia nella giurisprudenza, faceva leva sulla natura successoriale universale della fusione, argomentata sulla base dell'asserita "estinzione" della società incorporata o fusa⁴. L'attuale tendenza della dogmatica individua invece nella fusione un fenomeno meramente contrattuale. I diversi contratti sociali si fonderebbero per costituire un unico contratto, generato pertanto dall'integrazione reciproca dei preesistenti contratti societari. A prescindere dalla struttura giuridica della fusione, il dato normativo civilistico è chiaro nell'affermare la natura neutrale di tale operazione quanto agli elementi dell'attivo e del passivo. L'art. 2505-bis, comma 4, primo periodo, c.c. stabilisce, infatti, che "nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima".

La fusione attua dunque una continuità dei valori dell'attivo e del passivo, i quali passano alla società incorporante o risultante dalla fusione secondo il medesimo assetto preesistente presso la società incorporata o fusa. Sul versante fiscale, il legislatore tributario ha tradizionalmente riservato alla fusione una disciplina incentrata sulla neutralità quanto alle attività e passività trasferite per effetto dell'operazione straordinaria in parola, di riflesso rispetto alla natura civilistica.

Quanto alla posizione fiscale della società che trasferisce beni e diritti, ossia la società incorporata o fusa, l'art. 172, comma 1, Tuir prevede che "la fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze (...) comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento".

Quanto alla posizione fiscale della società che acquisisce nuovi beni e diritti, ossia la società risultante dalla fusione o incorporante, anche per essa vige il principio di neutralità che deriva dalla continuità dei valori in costanza di fusione.

L'art. 172, comma 2, Tuir stabilisce in proposito l'irrelevanza fiscale dell'avanzo o del disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o del-

l'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre, salvo l'esercizio dell'opzione di cui al comma 10-bis di cui diremo *infra*. E i beni ricevuti dalla società risultante o incorporante sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare con apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

L'avanzo e il disavanzo non sono altro che differenze contabili generate dalla fusione. Le differenze di fusione emergono, allora raffrontando il patrimonio netto della società fusa od incorporata e il "costo" dell'investimento, rappresentato o dall'aumento di capitale della società risultante o incorporante, oppure dal valore delle partecipazioni già possedute da quest'ultima nella società fusa o incorporata. Se il costo dell'investimento è superiore o inferiore al valore del patrimonio netto si avranno, rispettivamente, un disavanzo od un avanzo di fusione.

Se la società incorporante possedeva già una partecipazione nella società incorporata, l'avanzo o il disavanzo sono "da annullamento", perché per effetto della fusione tale partecipazione deve essere annullata. In mancanza di partecipazioni nella società fusa o incorporata, invece, la società risultante o incorporante deve incrementare il capitale sociale per soddisfare i soci terzi attraverso l'emissione, in concambio, di azioni della società incorporante. Ecco dunque emergere l'avanzo o disavanzo "da concambio", a seconda che l'aumento di capitale sia inferiore o superiore al valore di patrimonio netto della società fusa od incorporata.

ISTITUTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Affrancamento ordinario	Art. 1, c. 46, legge 24.12.2007, n. 244 (art. 172, c. 10-bis, Tuir) ("Finanziaria 2008")
Affrancamento speciale (immaterialità)	Art. 15, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. legge 28.11.2009, n. 2 ("manovra anti-crisi")
Affrancamento gratuito (bonus aggregazioni 2007-2008)	Art. 1, cc. 242-249, legge 27.12.2006, n. 296 ("Finanziaria 2007")
Affrancamento gratuito (bonus aggregazioni 2009)	Art. 4, D.L. 10.11.2009, n. 5, conv. legge 9.4.2009, n. 33 ("decreto incentivi")

Osserviamo dunque in primo luogo la disciplina civilistica degli avanzi e disavanzi di fusione.

L'art. 2504-bis, comma 4, secondo periodo, c.c. stabilisce che il disavanzo deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società parteci-

panti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6) dell'art. 2426, ad avviamento. Il dato normativo civilistico ci dice allora che:

- 1) la rivalutazione dei beni ricevuti deve avvenire "ove possibile", ossia allorché tali beni abbiano dei plusvalori latenti;
- 2) l'imputazione del disavanzo ad avviamento (*goodwill*) deve avvenire "ove possibile" e se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.

Quanto all'avanzo, l'ultimo periodo della medesima disposizione stabilisce che esso è iscritto:

- 1) ad apposita voce del patrimonio netto ("buon affare");
- 2) ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri (c.d. "avviamento negativo", *badwill*).

Dal punto di vista fiscale, in linea di principio il disavanzo di fusione è invece irrilevante, in base all'art. 172, comma 2, Tuir. Ciò significa che l'imputazione del disavanzo a rivalutazione dell'attivo o ad iscrizione di avviamento, effettuata dal punto di vista civilistico, non produce effetti fiscali.

I maggiori valori civilistici non trovano riconoscimento fiscale; ciò con la conseguenza che i maggiori ammortamenti devono essere ripresi a tassazione ai fini del calcolo del reddito d'impresa. In questo contesto di tendenziale irrilevanza del disavanzo s'inserisce, però, la legislazione degli ultimi anni che, a partire dalla Finanziaria 2007, consente, a certe condizioni, di ottenere il riconoscimento fiscale del disavanzo e dunque il riallineamento dei maggiori valori.

Il quadro normativo attualmente vigente prevede, dal punto di vista sistematico:

2. Il riallineamento ordinario dei maggiori valori ex art. 172, comma 10-bis, Tuir

La legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto un regime opzionale, basato sul pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'Irap, per consentire alle società di

³ In tal senso V. Mastroiacovo, *Considerazioni in merito alla natura giuridica delle operazioni di fusione e scissione*, in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, 376.

⁴ Nel senso della successione a titolo universale cfr. Navarini, *Società e associazioni commerciali*, Milano, 1924, 739; Margheri, *Delle società e delle associazioni commerciali*, Torino, 1929; Brunetti, *Trattato del diritto delle società*, Milano, 1947, II, 630; Ferri, op. cit., 50; Vicentini, *La fusione tra società*, Roma, 1942, passim. Nel senso della modificazione dell'atto costitutivo cfr. Simonetto, *Trasformazione e fusione delle società*, in AA.VV., *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, Bologna, 1976; Galgano, *Personae giuridiche*, Bologna, 1969, 353; Di Sabato, *Manuale delle società*, Torino, 1984, 608; Ferrara, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1994, 737; Serra, *Fusioni e scissioni di società*, Torino, 1994.

⁵ Si veda in giurisprudenza Cass., 9 maggio 1953, n. 1296; Id., 21 giugno 1961, n. 1482; Id., 27 gennaio 1994, n. 833, in Giur. Comm., 1996, II, 470; Id., 22 giugno 1999, n. 6298, in Foro It., 2000, I, 379; Id., 10 agosto 1999, n. 8572.

◆ ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo di fusione. Esso si applica alle fusioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Quindi, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dal 2008.

Con norma di carattere transitorio è stato tuttavia stabilito che l'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva possa essere esercitata anche rispetto alle operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. A tale proposito, è stato introdotto nell'art. 172 il nuovo comma 10-bis, il quale rinvia in materia all'omologa disciplina di cui all'art. 176, comma 2-ter, Tuir valevole per il riallineamento opzionale in sede di conferimento.

La società risultante o incorporante può optare - nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione di fusione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo - per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva con aliquota del:

- 1) 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- 2) 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 3) 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Se dunque la fusione è stata realizzata nel 2008, l'opzione può essere esercitata nella dichiarazione presentata nell'anno 2009 (Modello Unico 2009), oppure al più tardi nella dichiarazione successiva (Modello Unico 2010).

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. Pertanto, a fronte di una fusione realizzata nel 2008, poiché l'opzione è esercitata con la dichiarazione del 2009, gli ammortamenti potranno essere dedotti soltanto dall'anno 2009.

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali, con interessi nella misura del 2,5% sugli importi versati con le rate successive alla prima:

- 30% del totale in occasione della prima rata;
- 40% del totale in occasione della seconda rata;
- 30% del totale in occasione della terza rata.

A norma dell'ultimo periodo dell'art. 176, comma 2-ter, Tuir, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili acquista natura definitiva solamente a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione; quindi, per un'opzione esercitata nel 2009, relativamente ad una fusione del

2008, solamente a partire dal 2013. Infatti, fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione, l'eventuale realizzo di un bene che ha formato oggetto di riallineamento comporta la decadenza del beneficio.

Il costo fiscalmente riconosciuto è ridotto, infatti, dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi.

3. Il riallineamento speciale per le immaterialità introdotto dal D.L. n. 185/2008 (c.d. "manovra anti-crisi")

In un contesto così ricco d'interventi legislativi si sono recentemente inserite nuove iniziative normative ispirate dalla volontà d'incrinare al massimo grado le aggregazioni aziendali. Il primo intervento che esaminiamo è stato operato dall'art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (c.d. "manovra anti-crisi").

La "manovra anti-crisi" prende le mosse dalla constatazione che il regime d'imposizione sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, Tuir si rivela talvolta scarsamente appetibile per le imprese, posto che l'ammortamento sull'avviamento e i marchi si realizza in un arco temporale piuttosto lungo (18 anni); e in tale prospettiva potrebbe essere poco vantaggioso per le società il versamento immediato dell'imposta sostitutiva⁶. Il riallineamento dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi realizzato tramite le disposizioni del Tuir, mercé il pagamento dell'imposta sostitutiva, produce effetti molto dilatati nel tempo, proprio perché tali maggiori valori affrancati producono quote d'ammortamento di esiguo importo in ogni esercizio (pari al 5,56%).

La "manovra anti-crisi" ha quindi prodotto un intervento strutturale di natura speciale relativo alle immaterialità, il quale ruota attorno al pagamento in un'unica soluzione dell'imposta sostitutiva del 16% (mentre il Tuir prevede il pagamento rateale in tre periodi d'imposta di un'imposta sostitutiva per scaglioni nella misura dal 12 al 16%). Il pagamento deve avvenire entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

Per l'avviamento e i marchi è previsto il dimezzamento del periodo d'ammortamento (9 anni anziché 18), a prescindere dall'imputazione a conto economico e a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. Per le altre immaterialità è stabilita la deduzione delle quote d'ammortamento relative al maggior valore nel limite della quota imputata a conto economico, a partire dal medesimo periodo d'imposta.

La "manovra anti-crisi" ha altresì ammesso la possibilità di riallineare anche i maggiori valori relativi ad attività diverse da quelle

indicate dall'art. 176, comma 2-ter, Tuir. In questo caso, i maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, versando in unica soluzione l'importo dovuto. Per i crediti, l'imposta sostitutiva è invece nella misura del 20%.

In merito al regime introdotto dalla "manovra anti-crisi" è recentemente intervenuta la circolare 11 giugno 2009, n. 28/E⁷; tale rilevante documento di prassi ha chiarito alcuni punti problematici emersi in occasione dell'interpretazione delle disposizioni anti-crisi. Rispetto all'ambito oggettivo di applicazione, la circolare ha chiarito che con riferimento alle "altre attività immateriali" debbano esservi ricompresi anche gli oneri pluriennali quali le spese patrimonializzate e ammortizzabili fiscalmente, come le spese di ricerca e sviluppo e le spese di impianto ed ampliamento.

Quanto alle modalità di affrancamento, la circolare ha specificato che i disallineamenti possono essere affrancati in misura totale o parziale e nessuna indicazione emerge dal dato normativo circa l'obbligo di riallineare i maggiori valori per categorie omogenee; pertanto, le immobilizzazioni immateriali possono essere distintamente affrancate. Ogni singolo bene o attività immateriale può essere autonomamente affrancato, in tutto o in parte; e il relativo disallineamento dovrà essere distintamente indicato nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

Alcune importanti precisazioni riguardano la decorrenza degli effetti fiscali dell'affrancamento.

Secondo la circolare in commento, la disposizione di cui all'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 deve essere letta tenendo conto del meccanismo di "recapture" ex art. 176, comma 2-ter, Tuir, secondo cui, in presenza di atti di realizzo aventi ad oggetto i beni affrancati, sono revocati ex tunc gli effetti fiscali temporaneamente prodottisi in virtù dell'opzione. Pertanto, anche rispetto a beni e attività riallineati ai sensi del comma 10 opera il periodo di sorveglianza entro il quale il compimento di atti dispositivi comporta la perdita degli effetti dell'affrancamento.

Di conseguenza, i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano ai fini del valore fiscalmente riconosciuto a partire dal quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione. Circa poi l'ammortamento "per noni", la circolare ha chiarito che esso opera solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è versata l'imposta sostitutiva, a prescindere dall'ammortamento civilistico.

Per le altre immobilizzazioni immateriali, invece, ha rilevanza fondamentale la previa imputazione al conto economico.

Poiché il maggior valore delle altre attività immateriali si considera fiscalmente riconosciuto soltanto a decorrere dal periodo d'imposta successivo al versamento dell'im-

⁶ In tal senso cfr. L. MIELE, La normativa di favore per le concentrazioni aziendali, in *Corriere Trib.*, 2009, 1046.

⁷ Per un commento cfr. L. Miele - V. Russo, *Decorrenza degli effetti fiscali del riallineamento dei valori in caso di operazioni straordinarie*, in *Corriere Trib.*, 2009, 2156.

postea sostitutiva, l'ammortamento civilistico sul maggior valore iscritto in bilancio decorre già dall'esercizio precedente a quello di efficacia fiscale dell'affrancamento. Va dunque da sé che il processo di ammortamento civilistico si esaurisca prima del processo di ammortamento fiscale. Pertanto, la quota residua di ammortamento deducibile fiscalmente è recuperabile in sede extracontabile attraverso variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Merita infine sottolineare che sul coordinamento con il regime di affrancamento ordinario di cui all'art. 176, comma 2-ter, Tuir, la circolare ha chiarito che è possibile optare per i due regimi di affrancamento nello stesso periodo d'imposta e in relazione a una medesima operazione straordinaria con riguardo ai disallineamenti riferiti a due singole e differenti attività; inoltre, è consentito l'affrancamento in misura parziale in due periodi d'imposta diversi di un disallineamento relativo allo stesso bene. In particolare, con riferimento alle operazioni perfezionate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, è consentito affrancare il disallineamento riferito ad un medesimo bene optando dapprima per la disciplina dell'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008, con riguardo al periodo in cui è posta in essere l'operazione, e nel periodo d'imposta successivo per la disciplina di cui all'art. 176, comma 2-ter, Tuir. In tal caso, per individuare l'aliquota progressiva per scaglioni da applicare ai disallineamenti residui, il contribuente non terrà conto dei valori già affrancati.

La circolare ha in ultimo specificato che non è possibile affrancare il disallineamento di un medesimo bene o attività optando, nello stesso periodo d'imposta e relativamente alla medesima operazione straordinaria, per il riallineamento di una quota del maggior valore con il regime ex art. 176, comma 2-ter, Tuir e contestualmente, per la residua quota di maggior valore, con il regime di cui al comma 10 dell'art. 15 del D.L. n. 185 del 2008 (o viceversa).

4. Il riallineamento gratuito dei maggiori valori in base al "bonus aggregazioni" della Finanziaria 2007

L'art. 1, commi da 242 a 249, della Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha introdotto un regime agevolativo diretto a incentivare le operazioni di aggregazione aziendale tra soggetti indipendenti; rispetto a tali operazioni è previsto, infatti, il riconoscimento gratuito dei maggiori valori al ricorso di alcune condizioni, sin dal periodo d'imposta in cui è posta in essere la fusione. In particolare, la legge riconosce il "bonus aggregazioni" alle operazioni realizzate nel 2007 o nel 2008 che riguarda, appunto, i maggiori valori allocati sul soggetto risultante od incorporante a titolo d'imputazione del disavanzo di fusione da concambio e non da annullamento.

La limitazione della rilevanza del solo disa-

vanzo da concambio e non da annullamento deriva dalla scelta del legislatore d'incentivare le sole operazioni di aggregazione tra imprese effettivamente terze, non appartenenti al medesimo gruppo societario. Peraltro, il beneficio riguarda l'imputazione del disavanzo a rivalutazione dei beni strumentali materiali, delle immobilizzazioni immateriali oppure ad avviamento.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili è ammesso nel limite massimo di € 5.000.000.

Per la fruizione del "bonus aggregazioni" è condizione necessaria la presentazione di istanza d'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), al fine di dimostrare i seguenti requisiti:

- 1) la società risultante o incorporante è una società di capitali o un ente commerciale;
- 2) le imprese partecipanti alla fusione sono operative da almeno due anni;
- 3) le imprese partecipanti non devono far parte dello stesso gruppo societario e non devono in ogni caso essere legate da rapporti di partecipazione.

La società risultante o incorporante decade dall'agevolazione quando nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione:

- 1) pone in essere ulteriori operazioni di trasformazione, fusione, scissione e conferimento;
- 2) cede i beni rivalutati per effetto del "bonus aggregazioni".

5. Il nuovo "bonus aggregazioni" concesso dal "decreto-incentivi" (D.L. n. 5/2009)

L'ultimo intervento in ordine di tempo in materia di fusioni è da ricondurre all'art. 4 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (c.d. "decreto-incentivi"), che ha reintrodotto il "bonus aggregazioni" di cui alla Finanziaria 2007, seppure con alcune rilevanti innovazioni.

La normativa agevolativa della Finanziaria 2007 ha goduto, invero, di scarso successo tra le imprese, sebbene consentisse di riconoscere gratuitamente i maggiori valori derivanti dall'imputazione del disavanzo da concambio, nel limite massimo di € 5.000.000. I punti deboli dell'originario "bonus-aggregazioni", valevole per gli anni 2007 e 2008, sono da ricercare nella necessità che le operazioni riorganizzative avvenissero tra soggetti radicalmente indipendenti e nell'onere di presentazione dell'istanza d'interpello.

Osserviamo dunque le caratteristiche del "nuovo" bonus.

Esso riguarda innanzi tutto le sole operazioni effettuate nell'anno 2009.

Quanto all'ambito soggettivo d'applicazione, la legge nulla dice circa la natura dei soggetti "di partenza", ben potendo partecipare alla fusione anche soggetti non residenti (in qualità di soggetti incorporati o fusi) e/o soggetti residenti con una forma societaria diversa dalle società di capitali (società personali od

enti commerciali), nonché imprese individuali.

L'unico vincolo concerne, invece, la natura giuridica del soggetto "finale", ossia il soggetto risultante o incorporante, il quale deve avere la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa e di mutua assicurazione, residente nel territorio dello Stato. L'art. 4, comma 1, del decreto fa infatti riferimento ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), Tuir.

Inoltre, le società partecipanti all'operazione devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) essere operative da almeno due anni;
- 2) non devono far parte dello stesso gruppo societario;
- 3) non devono essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
- 4) non devono essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.

Quanto all'operatività almeno biennale, essa deve essere intesa in senso sostanziale, non essendo sufficiente la formale costituzione dell'impresa da almeno due anni ed essendo viceversa necessario che nel biennio stesso sia stata svolta un'effettiva attività commerciale⁸.

Quanto ai legami partecipativi, pur essendo i requisiti normativi meno stringenti di quelli propri del "bonus aggregazioni" della Finanziaria 2007, merita sottolineare che il fatto che possano esservi vincoli di partecipazione tra i soggetti partecipanti all'operazione rende possibile che dalla fusione possa emergere un disavanzo da annullamento; pur tuttavia, il "bonus" è comunque vincolato al solo disavanzo da concambio.

Peraltro, la legge esclude dal "bonus" le riorganizzazioni attuate da soggetti controllati, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.

Sono dunque escluse le società la cui capogruppo disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Si rilevi che nel "bonus" della Finanziaria 2007 il riferimento era invece al controllo *tout court*, avendo rilevanza anche il controllo per influenza dominante derivante da particolari vincoli contrattuali.

Sotto il profilo oggettivo, il beneficio concerne i beni strumentali materiali ed immateriali, escluso l'avviamento. Si tratta di una modifica peggiorativa rispetto al precedente "bonus", il quale era invece applicabile anche all'avviamento.

Quanto alla decorrenza del riallineamento gratuito, a norma dell'art. 4, comma 3, ultimo periodo, del "decreto-incentivi", il maggior valore riconosciuto emergente dal riallineamento è riconosciuto dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di riorganizzazione aziendale, mentre nel precedente "bonus" l'effetto era immediato nell'esercizio di realizzazione dell'operazione.

Pertanto, a fronte di una fusione realiz-

⁸ Cfr. Circolare 21 marzo 2007, n. 16/E, in Banca dati Fiscoonline.

	Bonus aggregazioni ex art. 1 co. 242 - 249 della L. 296/2006	Bonus aggregazioni ex art. 4 del DL 5/2009
Ambito soggettivo	☐ società conferitaria ☐ società incorporante o risultante dalla fusione ☐ società beneficiaria della scissione	☐ società conferitaria ☐ società incorporante o risultante dalla fusione ☐ società beneficiaria della scissione
Valori affrancabili	☐ beni strumentali materiali e immateriali "trasferiti" ☐ avviamento	☐ beni strumentali materiali e immateriali "trasferiti" no avviamento
Decorrenza del riconoscimento fiscale	A partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'operazione	A partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è effettuata l'operazione (2010)
Requisito di "terzietà"	Non soddisfatto dai soggetti "legati tra loro da un rapporto di partecipazione"	Non soddisfatto dai soggetti "legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%"
Interpello preventivo	La concreta fruibilità del <i>bonus</i> è subordinata alla presentazione di un'istanza preventiva all'Agenzia delle Entrate	La concreta fruibilità del <i>bonus</i> non è più subordinata alla presentazione di un'istanza preventiva all'Agenzia delle Entrate

zata nel 2009, il riallineamento produrrà gli ammortamenti rilevanti anche fiscalmente dal 2010; e gli effetti sulla dichiarazione dei redditi si vedranno dunque nella redazione del Modello Unico 2011.

Infine, il legislatore ha riproposto una disposizione antielusiva specifica che può essere oggetto di disapplicazione tramite l'attivazione della procedura d'interpello di cui all'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973. È stabilito, infatti, che decade dall'agevolazione la società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione pone in essere operazioni straordinarie ovvero cede i beni iscritti rivalutati. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza suddetta, la società è tenuta a liquidare e versare l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovuti interessi e sanzioni.

Come si coordinano l'affrancamento gratuito e quello a pagamento?

Orbene, i maggiori valori iscritti, eccedenti la soglia di rivalutazione gratuita, potranno essere assoggettati all'affrancamento ordinario disciplinato dal combinato disposto degli artt. 176, comma 2-ter e 172, comma 10-bis, Tuir. Naturalmente, ai fini del calcolo dell'aliquota dell'imposta sostitutiva non si deve tener conto della parte dei maggiori valori che ha ottenuto il riconoscimento fiscale gratuito tramite il bonus.

6. Aspetti problematici della fusione inversa

6.1. Fusione inversa e riallineamento dei valori a titolo oneroso

Nella fusione per incorporazione "classica" la società che detiene le partecipazioni procede ad incorporare la società partecipata; così facendo, le differenze contabili da fusione,

avanzo o disavanzo, sono da annullamento, poiché la partecipante procede ad annullare le partecipazioni detenute nella partecipata. Tuttavia, si verifica sempre più spesso nella pratica operativa il ricorso alla fusione c.d. inversa, in cui, in un apparente paradosso, è la società partecipata che procede ad incorporare la partecipante.

Si procede in questo modo perché il complesso aziendale *target* è nel patrimonio della società partecipata, mentre la controllante è per lo più una *holding* non operativa. Procedendo con la fusione per incorporazione della partecipante nella partecipata si evitano tutti gli adempimenti amministrativi, con i connessi oneri, relativi alla necessità di reintestare alla partecipante marchi, licenze, autorizzazioni amministrative, beni immobili e mobili registrati, impianti produttivi, già di titolarità della società partecipata; inoltre, si evitano le diseconomie commerciali dovute alle comunicazioni da effettuarsi ai terzi. Occorre domandarsi se il disavanzo di fusione emergente da una fusione inversa possa generare maggiori valori contabili affrancabili mediante l'imposta sostitutiva di cui al combinato disposto degli artt. 172, comma 10-bis, e 176, comma 2-ter, Tuir. Sul punto è intervenuta in origine la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2009, n. 46/E, proprio rispetto ad un caso sottoposto all'attenzione della Direzione regionale dell'Emilia Romagna.

Secondo tale documento di prassi, il regime d'imposizione sostitutiva del Tuir si applica, indifferentemente, nell'ipotesi in cui emerga un disavanzo da annullamento oppure da concambio.

Nondimeno, l'art. 2 del D.M. 25 luglio 2008 che ha attuato tale regime prevede che agli effetti dell'applicazione delle disposizioni sull'affrancamento oneroso dei maggiori valori assumono rilievo le differenze residue tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni

ricevuti e classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto presso il soggetto incorporato o fuso. Peraltro, la citata Risoluzione richiama la Circolare esplicativa del 25 settembre 2008, n. 57/E, la quale ha chiarito che il riconoscimento fiscale è consentito solo in relazione ai beni ricevuti; pertanto, i maggiori valori che possono trovare riconoscimento fiscale, previo assoggettamento all'imposta sostitutiva, sono solo quelli attribuiti ai beni provenienti dalla società incorporata, nel bilancio della società incorporante. Inoltre, il rinvio operato dall'art. 172, comma 10-bis, Tuir all'art. 176, comma 2-ter, consente l'applicazione del regime d'imposizione sostitutiva solo nel caso in cui, in sede di fusione, siano attribuiti alla società risultante dall'operazione compendi aziendali e non singoli beni.

Orbene, secondo l'Agenzia, nel caso di specie la società incorporante imputa contabilmente il disavanzo da concambio ai beni che già facevano parte del proprio patrimonio aziendale e ad avviamento.

Tali beni e l'avviamento non derivano dal patrimonio aziendale della società incorporata-controllante, bensì da quello proprio della società incorporante-controllata; pertanto, l'opzione per il regime dell'imposizione sostitutiva non può essere esercitata in base al disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale d'attuazione. Le argomentazioni e le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione finanziaria con la citata Risoluzione sono state criticate vivacemente dalla dottrina⁹.

Secondo autorevoli commentatori, occorre innanzi tutto inquadrare i profili contabili della fusione inversa. Nella fusione per incorporazione ordinaria l'incorporante, detentrici delle partecipazioni nell'incorporata, riceve nel proprio patrimonio le attività e passività dell'incorporata stessa: ossia i beni di secondo grado (partecipazioni) vengono sostituiti dai beni di primo grado (azienda). Per tale ragione, le partecipazioni presenti nell'attivo dell'incorporata vengono annullate per far posto ai beni di primo grado. Lo squilibrio contabile tra valore delle partecipazioni annullate e patrimonio netto ricevuto assume la veste di avanzo o disavanzo da annullamento.

Invece, nella fusione inversa l'incorporante non detiene le partecipazioni, bensì l'azienda; per tale ragione, per effetto dell'incorporazione, l'incorporante riceve nel proprio attivo le partecipazioni in se stessa che erano detenute dalla controllante-incorporata. È evidente che dette partecipazioni devono scomparire dall'attivo dell'incorporante, trattandosi di azioni proprie, tramite assegnazione ai soci dell'incorporata oppure tramite annullamento.

Per i soci della società incorporata, la fusione inversa opera alla stregua di una fusione con concambio; invece, per la società incorporante, la fusione inversa si attegga analogamente ad una fusione con annullamento. ♦

⁹ Cfr. R. Lupi - D. Stevanato, *La fusione inversa genera differenze affrancabili?*, in *Corriere Trib.*, 2009, 1197.

◆ L'incorporante, società operativa dotata del complesso aziendale, riceve nel proprio attivo la partecipazione detenuta in se stessa dall'incorporata, ma tale partecipazione non può rimanere nell'attivo dell'incorporante, trattandosi di azioni proprie: essa deve essere necessariamente espunta dal bilancio. Tuttavia, per evitare la dispersione di valori contabili, la sua scomparsa deve essere riequilibrata dal punto di vista contabile riallineando i valori del proprio patrimonio rispetto al valore della partecipazione stessa. E tale riallineamento non può che essere operato o rivalutando gli elementi dell'attivo o iscrivendo un avviamento.

Quando si effettua una fusione inversa, in definitiva, le differenze contabili hanno sempre natura di avanzi o disavanzi da annullamento, poiché l'incorporante deve ristabilire sul proprio patrimonio i valori della partecipazione detenuta dall'incorporata-controllante.

Tali considerazioni sarebbero in linea con le conclusioni raggiunte nel documento n. 4 dell'OIC, secondo cui, applicando il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, quali che siano le modalità di attuazione della fusione, per i soci della controllante-incorporata i beni della controllata-incorporante hanno sempre lo stesso costo e la rivalutazione dei beni della controllata-incorporante, nonché l'iscrizione dell'avviamento, rispondono sempre al principio dell'art. 2504-bis, comma 4, c.c., con il trasferimento del costo della partecipazione sui beni della controllata. Secondo la dottrina, quindi, il riallineamento dei maggiori valori contabili tramite il pagamento dell'imposta sostitutiva ex art. 172, comma 10-bis, Tuir dovrebbe essere ammesso anche in caso di fusione inversa, attesa la sostanziale identità di quest'ultima rispetto alla fusione diretta.

Merita a questo punto rilevare che l'Agenzia delle entrate ha recentemente cambiato orientamento rispetto alla fusione inversa: la Risoluzione del 27 aprile 2009, n. 111/E segna, infatti, un vero e proprio *revirement*. L'Amministrazione finanziaria prende atto che il tratto caratterizzante della fusione inversa è che, a seguito dell'aggregazione, la società controllata-incorporante si trova ad avere nel proprio attivo azioni o quote proprie, precedentemente detenute dalla società incorporata-controllante. Secondo la citata prassi, la questione interpretativa è se l'eventuale differenza contabile emergente in seguito all'annullamento delle azioni proprie possa essere sostituito dai maggiori valori correnti dei beni e dall'avviamento della società incorporante-controllante.

Orbene, ad avviso dell'Agenzia, alla luce del principio contabile OIC n. 4 del gennaio 2007, nonché della disciplina civilistica e fiscale, non è dato discriminare la fusione inversa rispetto alla fusione diretta. Sicché, anche in caso di fusione inversa, si rende applicabile l'art. 2504-bis, c.c. sull'imputabilità del disavanzo di fusione a rivalutazione dei beni o ad avviamento.

In tale prospettiva, l'art. 2 del D.M. 25 luglio 2008, attuativo del regime del Tuir sull'imposizione sostitutiva, deve essere letto non in aderenza rispetto al dato formale.

Pertanto, nella fusione inversa, la società incorporante-controllata può accedere al regime d'imposizione sostitutiva di cui all'art. 172, comma 10-bis, Tuir anche per rivalutare beni già facenti parte del proprio complesso aziendale o per iscrivere l'avviamento della propria azienda.

Secondo l'Agenzia, infatti, la differenza di fusione che emerge nella fusione inversa per effetto dell'annullamento delle azioni proprie deve essere trattata alla stregua del disavanzo da annullamento emergente nell'ipotesi di fusione diretta.

In conclusione, devono dunque ritenersi superate le conclusioni espresse con la precedente Risoluzione del 24 febbraio 2009, n. 46/E. In tale prospettiva, come suggerito nei primi commenti alla recente risoluzione, le società incorporanti per effetto di fusione inversa potranno altresì valutare l'opportunità di "riallineare" il valore dell'avviamento secondo le disposizioni del decreto anti-crisi (art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008), mediante pagamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva del 16%, godendo così dell'ammortamento in nove anni anziché in diciotto.

6.2. Fusione inversa e riallineamento dei valori a titolo gratuito

Il disavanzo che emerge in caso di fusione inversa è da annullamento o da concambio?

Il quesito non è di alcuna rilevanza rispetto al regime di affrancamento a titolo oneroso dei maggiori valori di cui all'art. 172, comma 10-bis, Tuir o di cui all'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (decreto anti-crisi), poiché la legge non opera alcune distinzione. Il dilemma assume invece rilevanza fondamentale rispetto alla disciplina dell'affrancamento gratuito offerta tramite il c.d. "bonus aggregazioni", sia nella versione originaria di cui all'art.1, commi da 242 a 249, della Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), sia nella nuova modalità data dall'art. 4 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.

Il "bonus aggregazioni" incentiva, infatti, le sole fusioni che generano disavanzi da concambio, in coerenza con la finalità di promuovere le aggregazioni aziendali tra soggetti terzi.

Riprendendo le considerazioni espresse dall'Agenzia con la recente Risoluzione 27 aprile 2009, n. 111/E, si dovrebbe allora dire che nella fusione inversa si realizza un disavanzo da annullamento, poiché l'incorporante ripristina nel proprio attivo il valore della partecipazione propria acquisita per effetto dell'incorporazione della società controllate, già detentrici della partecipazione. Occorre infatti adottare nozioni omogenee e sarebbe senz'altro irragionevole affermare che la differenza di fusione ha natura di disavanzo da annullamento, ai fini dell'affrancamento oneroso, mentre ha natura di disavanzo da concambio, ai fini dell'affrancamento gratuito.

Tale interpretazione, ribadiamo, avrebbe l'effetto di circoscrivere la rilevanza della fusione inversa alla sola disciplina del Tuir e della "manovra anti-crisi" – ai fini dell'affrancamento oneroso – mentre escluderebbe la rilevanza della fusione inversa rispetto al "bonus aggregazioni", cancellando così la possibilità degli affrancamenti gratuiti.

Ad oggi, tuttavia, sul punto non esistono pronunce ufficiali; è dunque opportuno attendere i chiarimenti di prassi che consentiranno di pianificare con maggiore tranquillità le operazioni straordinarie in funzione del loro regime fiscale naturale. Vale la pena comunque sottolineare che esistono elementi anche per ragionare nel senso opposto, ossia nel senso che trattasi, invero, di disavanzo da concambio e non da annullamento, traendo spunto da un parere del (soppresso) Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

Secondo il Comitato, in caso di fusione inversa non possono emergere disavanzi da annullamento di sorta, poiché all'atto della fusione non emergono partecipazioni dell'incorporante nell'incorporata da annullare e sostituire con quote del patrimonio netto di quest'ultima. L'incorporante, piuttosto, non detenendo partecipazioni nell'incorporata, successivamente alla fusione iscrive nell'attivo le partecipazioni della seconda, in quanto azioni proprie; e a nulla varrebbe che ai fini civilistici sia prescritto l'annullamento di tali partecipazioni. Infatti, l'art. 2357-bis, c.c. consente di optare per l'annullamento o l'alienazione, entro un anno qualora si superi il limite della decima parte del capitale sociale di cui all'art. 2357, c.c.

Il Comitato ha dunque rilevato che l'annullamento non costituisce un esito necessario della fusione inversa, potendo intervenire l'alienazione delle azioni proprie, ovvero ulteriori modifiche del capitale sociale tali da riportare la quota di partecipazione al di sotto della soglia legale. A giudizio del Comitato, nell'ipotesi di fusione inversa possono tutt'al più generarsi disavanzi da concambio, allorché emerga una differenza tra l'aumento del capitale sociale dell'incorporante ed il patrimonio netto dell'incorporata, cui consegue la regolazione del rapporto di cambio con i titolari di azioni della società incorporata.

Qualora non esistano differenze di fusione, poiché l'aumento di capitale dell'incorporante è esattamente corrispondente alla quota di patrimonio netto dell'incorporata, il successivo annullamento delle azioni proprie è totalmente distinto dalla fusione stessa.

7. Profili elusivi: interrelazioni tra disciplina agevolativa e art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

Come è noto, la disciplina originaria del *bonus aggregazioni* (art. 1, c. 248 della Finanziaria 2007, legge n. 296/2006) prevede che la società risultante o incorporante decada dall'agevolazione quando nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione:

- pone in essere ulteriori operazioni di ◆

- trasformazione, fusione, scissione e conferimento;
- cede i beni rivalutati per effetto del "bonus aggregazioni".

Identica disposizione è stata introdotta dal "decreto-incentivi" rispetto al nuovo *bonus aggregazioni* valevole per le operazioni realizzate nell'anno 2009 (art. 4, c. 6, del D.L. n. 5/2009). Si tratta di norme antielusive specifiche suscettibili di disapplicazione ai sensi dell'art. 37-bis, c. 8, del D.P.R. n. 600 del 1973. Val la pena di sottolineare che tali disposizioni offrono un presidio antielusive analitico soltanto rispetto ad operazioni compiute dalla società incorporante o risultante. Occorre chiedersi, invece, se possa applicarsi la norma antielusive speciale di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ad operazioni compiute dai soci della società risultante dall'aggregazione aziendale agevolata. L'allarme elusione potrebbe in particolare suonare qualora vengano realizzata la seguente sequenza di operazioni:

- 1) fusione per incorporazione con affrancamento gratuito del disavanzo;
- 2) successiva cessione delle partecipazioni

da parte dei soci della "vecchia" società incorporata ai medesimi soci dell'incorporante.

Si pensi a questo esempio:

- l'impresa A è incorporata dall'impresa B.
 - tale fusione genera un disavanzo affrancato gratuitamente grazie al bonus aggregazioni. Trattandosi di fusione con concambio, Tizio e Caio, già soci di A, diventano titolari di partecipazioni nella società incorporante B. Tizio e Caio cedono le partecipazioni in B a Sempronio, già socio dell'incorporante B.
- Tale sequenza negoziale, fondata sulla combinazione tra fusione agevolata e successiva cessione delle partecipazioni comporta, sul piano sostanziale, effetti assimilabili a quelli dell'acquisto, da parte dei soci della società risultante, dell'intero patrimonio della società "aggregata".

Si osservi, che la combinazione negoziale sopra indicata consente però di ottenere effetti fiscali asistemati.

Quanto, infatti, alla parte cedente, ossia Tizio e Caio, si verificano i vantaggi propri della cessione del patrimonio aziendale sotto forma di cessione di partecipazioni societarie

(*participation exemption* per le partecipazioni in regime d'impresa; tassazione parziale del capital gain per le cessioni da "privati"). Quanto alla parte acquirente, ossia Sempronio, si verificano, invece, i vantaggi propri della cessione del patrimonio aziendale sotto forma di bene primario, con riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei cespiti e dell'avviamento. È vero che è ormai opinione pacifica che vi sia assoluta libertà di scelta quanto alla forma di circolazione delle aziende, se direttamente sotto forma di beni primari od indirettamente sotto forma di partecipazioni, come peraltro testimoniato dall'art. 176, c. 3, Tuir, secondo cui non costituisce operazione elusiva il conferimento d'azienda in neutralità fiscale a cui segua la cessione delle partecipazioni. Tuttavia, tale scelta legislativa deriva dal fatto che il vantaggio rappresentato dalla cessione dell'azienda sotto forma di cessione delle partecipazioni è sempre bilanciato, sull'acquirente, dall'impossibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei plusvalori relativi all'azienda sottostante e pagati sulla partecipazione che li esprime.

¹⁰ Cfr. Parere del 5 ottobre 2000, n. 23, in Banca dati Fiscoonline.

¹¹ In tal senso anche alcuni commenti critici rispetto alla ricostruzione dell'Agenzia delle entrate in termini di disavanzo da annullamento nella fusione inversa: cfr. A. Felicioni, *Fusioni, cambio di rotta*, in ItaliaOggi, 28 aprile 2009, 31, secondo cui la fusione inversa genera, a rigore, un disavanzo da concambio. L'incorporante-controllata deve infatti procedere ad un aumento di capitale per offrire ai soci della incorporata azioni proprie in luogo di quelle ormai non più esistenti.

In tale discorso, non rientrano le azioni dell'incorporata possedute dalla controllante-incorporata prima della fusione. Quest'ultime entrano a far parte del patrimonio dell'incorporante come azioni proprie, soggette ai vincoli di cessione e di annullabilità previsti dal codice civile.

Dall'Università

I fabbisogni formativi delle imprese italiane nell'ambito economico-aziendale: osservazioni di sintesi

di Di Alberto Quagli – Professore Ordinario di Ragioneria presso l'Università di Genova e membro del Gruppo di Studio ed Attenzione AIDEA

1. Il laureato in Economia: una figura ancora indispensabile?

Con la doverosa premessa che le considerazioni da noi svolte scontano comunque la scarsa dimensione del campione, possiamo anzitutto formulare come primo e più generale giudizio di sintesi che il laureato in Economia è un prodotto che ha ancora attrattiva presso le imprese. Il nostro laureato è una figura presente nella stragrande maggioranza delle imprese, che è stata assunta anche di recente e che presumibilmente lo sarà ancora nel prossimo futuro, anche se con intensità minore rispetto al passato. Nelle imprese, il laureato in Economia dispone di ambiti funzionali privilegiati rappresentati dal settore amministrazione - finanza e da quello commerciale. Forse, tenuto conto delle dinamiche ipotizzate dai rispondenti, è proprio il settore amministrativo quello che in futuro, comparativamente a quello commerciale, presenterà una domanda di laureati inferiore a quanto verificatosi in passato. Le cause possibili di questa tendenza possono essere molteplici e non analizzabili tramite le risposte forniteci. Personalmente ritengo che la crescente razionalizzazione dei servizi amministrativi con frequenti esternalizzazioni e la diffusione di software gestionali via via più potenti possano gradualmente ridurre, almeno nelle imprese di maggiori dimensioni, il fabbisogno di laureati da adibire alla funzione amministrativa.

Colpisce tuttavia il grado rilevante di sostituibilità che la Laurea in Economia riveste per le imprese del campione. Lauree in Giurisprudenza o in Ingegneria Gestionale sono da circa la metà delle imprese considerate equipollenti a quella in Economia. E questo fenomeno getta serie perplessità sul futuro. In particolare, in chiave di politica universitaria, si deve ritenere che se le suddette Facoltà (Ingegneria, Giurisprudenza) inserissero nei loro piani di studio anche alcuni esami tipicamente ad appannaggio dei soli laureati in Economia (come il Marketing, il Controllo di gestione, la Ragioneria), allora il problema diventerebbe molto serio.

2. La fiducia nella formazione del laureato in Economia

Per quanto riguarda la valutazione della didattica universitaria, le imprese del campione dimostrano un notevole grado di fiducia nella formazione impartita nelle Facoltà di Economia. Questa riflessione è suffragata da diversi elementi: il peso attribuito al voto di laurea nella selezione dei candidati, la scarsa presenza di prove di verifica delle capacità dichiarate durante la fase di selezione dei candidati e la complessivamente ridotta attività di formazione interna. È una fiducia complessivamente "cieca", nel senso che dalle interviste traspare uno scarso interesse alla differenziazione dei piani di studio, alla stessa circostanza di aver conseguito la laurea

triennale o quella magistrale. Quest'ultima attrae maggiormente le imprese, ma non tanto per i contenuti specialistici delle competenze tecniche maturate, quanto per la maggiore maturità del laureato magistrale sotto un complessivo profilo cognitivo, relazionale e motivazionale. Da questo punto di vista, anche se i tempi sono prematuri, sembrerebbe che la riforma universitaria basata sulla distinzione laurea triennale/laurea magistrale, non sia stata apprezzata dalle imprese, come capacità di inserimento in azienda di due diversi tipi di competenze. In questo senso, sotto il profilo della politica universitaria, viene da chiedersi se i due percorsi siano stati sufficientemente separati come previsto nelle intenzioni originali, impostando delle trienni per un'immediata spendibilità tecnico-professionale e delle specialistiche finalizzate a sviluppare maggiore capacità di analisi manageriale, oppure se la triennale è, nella sostanza, la semplice anticamera della specialistica. Per quanto affermato dalle imprese del campione, è la seconda risposta quella più frequente.

3. Apprezzamento degli insegnamenti e fabbisogno di competenze

Nel complesso, le imprese reputano la formazione universitaria offerta dalle Facoltà di Economia come una formazione ancora molto teorica. Se da un lato le stesse aziende riconoscono che in parte ciò è necessa-

rio per consentire lo sviluppo di salde radici conoscitive, dall'altro tendono a criticare la scarsa capacità dei laureati di saper impostare giudizi decisionali articolati, che coinvolgano più ambiti disciplinari congiuntamente. Anche la capacità di lavoro di gruppo è avvertita come una carenza abbastanza marcata dei laureati in Economia. Sono proprio queste competenze cosiddette "trasversali", a cui possiamo aggiungere anche la conoscenza di software gestionali, le deficienze maggiori riscontrate dalle imprese del campione, più che le competenze strettamente tecniche, intese come conoscenze impartite durante i singoli corsi.

Nella valutazione dell'importanza dei corsi e delle specifiche tematiche interne a questi ultimi, emerge la rilevanza degli insegnamenti aziendali in generale e degli insegnamenti più tecnico-amministrativi in senso stretto (controllo di gestione, ragioneria), con prevalenza degli argomenti strettamente operativi (tenuta della contabilità, gestione operazioni con le banche). Questa tendenza, sebbene molto evidente a livello complessivo, tende a sfumarsi con il crescere della dimensione aziendale, nel senso che questi apprezzamenti dell'importanza delle conoscenze più tecnico-operative sono maggiormente avvertiti dalle imprese di minori dimensioni, mentre le aziende medio - grandi dimostrano una tendenza verso il riconoscimento dell'importanza di materie più gestionali. Colpisce lo scarso riconoscimento della importanza di corsi

affidenti ad altri ambiti disciplinari (soprattutto metodi quantitativi ed economia politica, mentre i diritti sono sufficientemente apprezzati). Questi elementi portano a ritenere che le imprese, se interpellate circa l'utilità dei singoli corsi, ragionano con una visuale di "breve periodo", ipotizzando le immediate necessità operative. Un tempo forse questi giudizi potevano essere riferiti ai diplomati tecnici della scuola superiore. Adesso invece riguardano i laureati. Si chiede quindi all'Università un grande sforzo nella trasmissione di conoscenze operative, sforzo peraltro non ritenuto ancora adeguato alle concrete esigenze lavorative se si tiene conto dei gap percepiti. Ma questo giudizio emerge evidente solo con riferimento alle domande specifiche sui singoli corsi, in quanto se si chiede una valutazione complessiva sulla formazione universitaria, le risposte sono da giudicarsi più che buone, ancorché prive di riferimenti per confronti spazio - temporali. Tale ambiguità di valutazioni dovrebbe indurre, a parere di chi scrive, una certa cautela nel disegnare i percorsi universitari basandosi molto sulle esigenze specifiche delle imprese. Vi è il concreto rischio di formare dei tecnici molto specializzati a scapito di quella capacità di inquadramento generale dei problemi e di apertura mentale che poi le aziende stesse dimostrano, nel lungo periodo, di apprezzare maggiormente. Risulta invece perfettamente condivisibile l'osservazione circa le competenze trasversa-

li. La scarsa capacità di lavoro di gruppo e le conseguenti carenze sotto il profilo relazionale o le deficienze riscontrate nello sviluppo delle conoscenze dei moderni sistemi informativi concernono le modalità specifiche di insegnamento tipiche delle nostre Facoltà. Ci si basa ancora troppo sulle tradizionali lezioni frontali a scapito dell'utilizzo di discussione di casi aziendali, dell'uso intenso e trasversale di software gestionali, e dell'utilizzo degli stage lavorativi come momento integrato della formazione universitaria, anziché come isolate appendici propedeutiche all'ingresso di contatti utili per le assunzioni successive. Queste carenze riguardano direttamente noi docenti, chiamati ad un maggior impegno verso l'impostazione di una nuova didattica, sicuramente più impegnativa e onerosa in termini di progettazione e gestione. Ci si scontra, però, con la dura realtà dei grandi numeri che caratterizza le Facoltà di Economia.

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente
Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI
Vice Presidente
Dott. Rag. CLAUDIO SOLFERINI
Segretario
Dott. VINCENZA BELLETTINI
Tesoriere
Dott. ROBERTO BATAACCHI
Consigliere
Dott. GIANFRANCO BARBIERI
Consigliere
Rag. ALESSANDRA BONAZZI
Consigliere
Dott. ROMANO CONTI
Consigliere
Dott. ANTONIO D'ERRICO

Consigliere
Dott. MAURIZIO GOVONI
Consigliere
Dott. AMELIA LUCA
Consigliere
Dott. Rag. ALESSANDRO NANNI
Consigliere
Rag. MARIO SPERA
Consigliere
Dott. LUCA TOMMASINI
Consigliere
Dott. Rag. FILIPPO VITTORI VENENTI
Consigliere
Dott. MARCO ZANZI

Comitato Direttivo della Fondazione di Bologna

Presidente
Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI
Vice Presidente
Prof. GIANLUCA FIORENTINI
Vice Presidente
Dott. FRANCESCO CORTESI
Segretario
Dott. VINCENZA BELLETTINI
Tesoriere
Dott. GIOVANNA RANDAZZO
Consigliere
Dott. BRUNO BERLETTANO
Consigliere
Dott. ANNA MARIA BORTOLOTTI
Consigliere
Dott. CARLO CARPANI

Consigliere
Dott. GIOVANNI BATTISTA GRAZIOSI
Consigliere
Rag. MASSIMILIANO MAGAGNOLI
Consigliere
Rag. MONICA MARISALDI
Consigliere
Dott. GUIDO PEDRINI
Consigliere
Dott. MATTEO PIANTEDOSI
Consigliere
Dott. LUCA SIFO
Consigliere
Dott. ALBERTO TATTINI
Consigliere
Dott. ARNALDO TRAGNI

Commissione per l'attuazione del Protocollo d'intesa

DIREZIONE REGIONALE
Matteo Cotroneo
Rita Longo
Silvia Mezzetti
Daniela Miceli
Mario Santoro

DOTTORI COMMERCIALISTI
Giorgio Antonioni
Gianluca Bandini
Guido Pedrini

RAGIONIERI COMMERCIALISTI
Luigia Lumia
Ferdinando Maiese

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott. Christian Attardi
Rag. Andrea Billi
Rag. Michele Stefano Busi
Rag. Enrico Feliziani
Dott. Amelia Luca

Rag. Massimiliano Magagnoli
Prof. Alberto Quagli
Dott. Valentina Righi
Avv. Rita Rossi
Dott. Laura Santagada

Dott. Rag. Claudio Solferini
Rag. Francesco Saverio Soverini
Dott. Gianfranco Tomassoli
Dott. Teresa Zambon

il Torressino

ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BOLOGNA

Anno XV n. 4 Luglio-Agosto 2009
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI 

Direttore responsabile
Dott. Francesco Cortesi
Dottore Commercialista

Vice Direttore
Dott. Matteo Rossi
Dottore Commercialista

Comitato di redazione
Dott. Christian Attardi
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio Cologno
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio d'Errico
Dottore Commercialista

Dott. Vittorio Melchionda
Dottore Commercialista
Dott.ssa Giovanna Randazzo
Dottore Commercialista
Dott. Mario Santoro
Direzione Regionale E.R.
Dott. Alessandro Servadei
Dottore Commercialista
Rag. Mario Spera
Ragioniere Commercialista
Dott. Matteo Cotroneo

Realizzazione grafica e stampa:
SATE srl
via Goretto, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204
E mail: info@fondazione dottcomm-bo.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° verde 800017381
E mail: info@dottcomm.bo.it
Sito: www.dottcomm.bo.it



Marco Di Marco

“Here’s What I Like”

22 OTTOBRE 2009

“SALA BOSSI”

CONSERVATORIO “G. B. MARTINI”

P.ZZA ROSSINI, 2 BOLOGNA

ORE 21



SUPPLEMENTO AL N. 4
LUGLIO - AGOSTO 2009
de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna



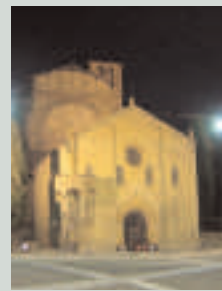
XLADC





Pro Splendore Basilicae

La tensione verso l'infinito



Il complesso monumentale della Basilica di Santo Stefano in Bologna, detta anche Santa Gerusalemme di Bologna, è un insieme di chiese tra le più antiche e venerate della città. Esso è anche un luogo particolarmente ricco di simbologie e dotato di elevata carica suggestiva, che ne fanno quasi un luogo appartenente ad un'altra dimensione del tempo e dello spazio.

Questa chiesa rappresenta i luoghi della passione, morte e crocifissione di Cristo. La tradizione riconduce le sue origini a Petronio, Vescovo di Bologna tra il 432 ed il 450 ed attuale suo Santo Patrono.

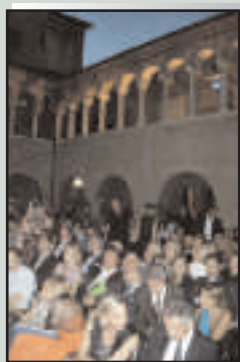
San Petronio consacrò al culto cristiano, sotto il titolo di "Santo Stefano", un antico tempio romano, risalente al II secolo d.C., dedicato ad Iside, dea dei morti, che si trovava in una zona cimiteriale poco distante dall'antico insediamento urbano.

Una strana disposizione delle colonne di questo antico tempio, orientato ad est verso la romana via Emilia, pare che generasse al suo interno particolari effetti di luce ed ombre proprio in corrispondenza di alcuni giorni dell'anno. Uno di questi era il 2 febbraio, giorno in cui si svolgeva l'antica e pagana Festa della Luce, legata al dio *Februus*, patrono del mese di Febbraio, ma anche al culto della dea Iside.

Nei secoli X-XII venne costruita all'interno del complesso stefaniano la chiesa del Santo Sepolcro, nella configurazione che vediamo ancora oggi, che conserva al suo interno la ricostruzione del Santo Sepolcro di Cristo, risalente all'XI secolo, realizzata con le medesime forme di quello che all'epoca esisteva a Gerusalemme.

La chiesa fu costruita attorno a quanto rimaneva del tempio di Iside (ancora oggi ne sussistono sette colonne), venendo inglobata in una struttura muraria chiusa e coperta e perdendo i suggestivi giochi di luce dell'originario tempio pagano. I monaci benedettini che diressero i lavori e che erano consapevoli di tali effetti della luce del sole in determinati giorni dell'anno, più che cancellarli, preferirono sostituirli con altre più sofisticate simbologie astronomiche, sempre legate

XXI FESTIVAL INTERNAZIONALE DI SANTO STEFANO



Il 29 giugno scorso, nella suggestiva cornice del Chiostro del complesso monumentale di Santo Stefano in Bologna, si è svolta la serata conclusiva della XXI edizione del Festival Internazionale di Santo Stefano.

Organizzato da Inedita Per la Cultura ed in collaborazione con l'Ordine e la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, il Festival è un appuntamento bolognese di altissimo livello atteso dai melomani di tutto il mondo e volto a sostenere il recupero

ed il restauro del complesso della Basilica benedettina, nota anche come "Santa Gerusalemme di Bologna".

Sulle suadenti note di Mozart, Bizet, Shostakovich, Britten, si sono alternati talenti artistici internazionali, come la pianista Anna Kravtchenko, il piacentino Andrea Giuffredì, prima tromba delle orchestre più accreditate d'Italia, ed i Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, per l'occasione diretti dal maestro parigino Bruno Poindefert.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di Bologna, e dell'Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna.



al sole che sorge, ma ispirate alla datazione di eventi sacri del cristianesimo.

Infatti, all'interno della chiesa del Santo Sepolcro si trova una colonna di marmo cipollino, che all'epoca venne collocata nel luogo in cui tuttora la vediamo, non per esigenze architettoniche, ma per riprodurre la geografia dei luoghi della Passione. Essa rappresenta la Colonna della Flagellazione. Ora, pare che la colonna individui la direzione del sole che sorge all'alba dei giorni 3 maggio e 14 settembre, rispettivamente feste della "Invenzione della S. Croce" e della "Esaltazione della S. Croce", ricorrenze importanti nella liturgia cristiana già dal VI secolo.

Un altro effetto al quale i monaci vollero legare la dimensione della esperienza cosmico-naturale del sacro, rinnovata però nel suo significato più profondo dalla fede cristiana, lo troviamo ancora dentro la chiesa del Santo Sepolcro.

Questo edificio si caratterizza, notoriamente, per la scarsa luminosità interna. Le principali fonti di luce sono le due porte che immettono nel "Cortile di Pilato", ma che illuminano solo il piano terra, ed alcune piccole aperture in alto, che rischiarano appena l'interno superiore della chiesa. Una di queste finestrelle, di forma quadrangolare, si trova orientata ad est, nella parete perpendicolare alla via Emilia. Ebbene, la buia chiesa del Santo Sepolcro, attraverso quella piccola apertura, pare che si inondi di luce alle albe degli stessi giorni nelle quali si verificava nell'antico tempio di Iside quel particolare gioco di luci ed ombre che tanto aveva affascinato gli antichi romani: il 2 febbraio, che corrispondeva alla festa pagana della Luce e che con il cristianesimo, cadendo quaranta giorni dopo il Natale, venne a coincidere con la festa della candelora, ovvero la festa della Purificazione della Madonna e della Presentazione di Gesù al tempio di Gerusalemme; ed il 4 novembre, che corrispondeva, allora, alla festa dei Santi Vitale ed Agricola, i due santi bolognesi che per primi furono venerati in quel luogo.

Giovanna Randazzo

MAESTRO DI MARCO, FACCIAMO UN BILANCIO?

E' iniziata con una sottile provocazione, l'intervista al pianista e compositore i cui CD hanno fatto il giro del mondo, ma che a Bologna è apprezzato pure per i suoi Modelli "740". Strana storia per un artista... Certo, Roberto Vecchioni passa con disinvoltura dai microfoni al suo liceo e Paolo Conte ha conciliato avvocatura e canzonette, ma l'allergia al fisco è spesso un malessere diffuso. Discutendo con Marco Di Marco, poeta del jazz che ha all'attivo quarant'anni di successi e oltre quattordici album (di cui sette a Parigi, quattro a New York, uno a Londra e uno in Italia) ho ascoltato tutta un'altra musica. Abbiamo parlato del suo concerto alla Carnegie Hall e di quelli nelle "cave" all'ombra della Tour Eiffel, di Bill Evans e Keith Jarrett e delle vetrine di Tokyo dedicate ai suoi CD e poi di trattenute ed acconti, del Diploma al Pier Crescenzi e della Laurea in Economia e Commercio all'Alma Mater. E' incredibile quanto sia scrupoloso nel commentare una commissione tributaria questo musicista che di se stesso suole dire "sono alla ricerca della poesia della mia vita, e spero di non trovarla mai". Le sue dita scorrono sui tasti di un pianoforte a coda più velocemente che su quelli di una calcolatrice, e se interpreta alla perfezione Irpef ed Ires, quando ha a che fare con la musica sfiora il sublime.

Noti critici internazionali hanno definito il suo "un pianismo alla Di Marco, originale al punto che non assomiglia a nessun altro". Già, ma come è riuscito Marco Di Marco a dividersi tra partite doppie e pentagrammi, mondi così opposti? "Sono del segno dei Gemelli, ascendente Gemelli", dice con un abbozzo di sorriso. Ovvero, Marco Di Marco non vive di "alternanze" ma di "tempi" precisi e ben scanditi, come se il corso degli eventi si potesse scrivere su uno spartito.

L'anno scorso stava su un palco della Grande Mela ad improvvisare con le sette note e poi senza traumi tornava sotto le Due Torri, pronto ad armeggiare tra ritenute d'acconto e oneri deducibili. "I numeri mi hanno fatto tenere i piedi per terra, soprattutto dopo la morte di mio padre – rivela Di Marco -: fare solo musica mi avrebbe elevato ancor più spiritualmente, a scapito di necessità concrete della vita.

E come non essere contagiati dalla sua originale energia, preso atto che si sente a casa a Bologna come a Parigi, a Londra e a New York e che negli anni dell'Università è stato anche un campione di nuoto (100/200 metri, stile libero)? Dimenticavo, quando parla di sua moglie Norma (conosciuta sui banchi del Pier Crescenzi) e di sua nipote Silvana i suoi occhi s'illuminano e se gli si parla di mare e barche a vela, la sua mente si colora di blu e inizia un nuovo viaggio. Ancora, ho letto il nome del nostro musicista nell'annuario dell'Accademia Italiana della Cucina e in quello della Commanderie des Cordons Bleus de France: la passione per calvados, foie gras, "dolce cic-ciac" e tagliatelle al ragù non poteva lasciarlo indifferente, sebbene a molti questa "golosità" potrebbe parere un po' distante dalla voglia di fare agonismo. Ma l'armonia di Marco Di Marco ha una sua struttura personalissima.

Come presentarla ai lettori di questo giornale, dottor Di Marco,

ora che l'attesa di assistere al suo concerto "Here's what I like" (pro Ant e Ageop) alla Sala Bossi del Conservatorio G.B. Martini, il prossimo 22 ottobre 2009, è già trepida? Ripercorrendo brevemente la strada del suo jazz, un "improvviso" racconto di emozioni.

Bolognese di origine controllata, Marco Di Marco ha iniziato gli studi classici di pianoforte a sei anni sotto la guida di Enrichetta Sansilvestri, completandoli e perfezionandoli con il Maestro Giordano Noferini. Enrichetta, fino all'ultimo giorno di vita (la sua scomparsa risale ad un anno fa, e coincide con il concerto che Di Marco eseguì alla Johns Hopkins University), ha continuato a chiamarlo "il mio bimbo". Iscritto dall'età di 22 anni all'Albo dei Ragionieri Commercialisti di Bologna, a 24 anni ereditò lo studio del padre (se non fosse stato iscritto, l'avrebbe perso) e nel giugno 1966 si laureò in Economia e Commercio. Ha inciso il suo primo LP "Un Autunno a Parigi" nel novembre 1970. Un secondo LP "At the Living Room", è stato registrato sempre a Parigi tre

anni dopo. Seguono altri album e concerti e il "Premio Nettuno d'Oro" (1976), riconoscimento al migliore artista bolognese dell'anno. Nel 1981, durante una sua tournée negli Stati Uniti, ha tenuto concerti a New York al Jazz Forum di Broadway, al Cami Hall, al Gulliver's Club e infine alla Carnegie Hall. Nel 1985 ha inciso per la Fonit Cetra l'LP "Lucio Dalla/Marco Di Marco". Nel 1993 Di Marco riceve un importante riconoscimento della città di New York, "The Award of Excellence

1993". Incide in quei giorni l'album "Marco Di Marco trio in New York / SEMPRE" ed ancora a New York con i suoi musicisti americani incide nel 1998, in quartetto e quintetto: "Marco Di Marco in New York / MY POETRY"

Nell'ottobre 2003 Di Marco registra a Londra "Marco Di Marco/My London friends": il CD e il doppio album in vinile, prodotti dalla Arision Recordings Ltd di Londra hanno ottenuto un grande successo nel mondo. A dicembre 2006 è uscito "EVENT Marco Di Marco in concert at the Recital Hall, Carnegie Hall, New York City". Piano solo. A giugno 2007 Di Marco riceve dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano l'alta onorificenza di "Cavaliere dell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana" per la Musica, in onore della sua prestigiosa attività artistica svolta in campo internazionale. Ancora, a dicembre 2007 le più importanti stazioni radiofoniche canadesi hanno dedicato da Toronto due intere trasmissioni di un'ora ciascuna a Marco Di Marco, ospitando una sua lunga intervista in inglese e trasmettendo i suoi brani musicali più celebri. Sarà un caso che qualche giorno dopo scomparve Oscar Peterson, il pianista canadese che fece innamorare Di Marco del jazz? Nel maggio 2008 il nostro musicista ha eseguito un concerto al piano solo a Washington nel meraviglioso Auditorium dell'Ambasciata Italiana, in occasione della celebrazione della Cultura Europea. La prossima tappa? Il 22 ottobre 2009 al Conservatorio G.B. Martini. *Here's what I like...*

Valentina Righi



RIUNIONE PLENARIA DEL COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LE FRODI E LE IRREGOLARITA' DEI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA

Bologna città pilota in Italia

Roma, 8 luglio 2009.

In seguito al successo che ha registrato il seminario "Finanziamenti Europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi di fondi strutturali", tenutosi a Bologna il 2 aprile scorso (*si vedano le foto in rassegna*), presso l'Aula Magna "Cesare Gnudi" della Pinacoteca Nazionale di Bologna, ed organizzato dall'Ordine e della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, con il Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nato un progetto di importanza nazionale.

Esso coinvolgerà il nostro Ordine di Bologna, la Guardia di Finanza, FORMEZ (l'organismo nazionale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio), le facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche e si svilupperà sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel concreto il progetto prevede la creazione a Bologna di un "centro di formazione" pilota, finalizzato alla preparazione di figure professionali che siano meglio in grado di avvicinare la realtà economica italiana alla Comunità Europea e per favorire una migliore gestione dei fondi strutturali erogati dalla UE, con attività volte a contrastare nello specifico frodi ed irregolarità.

L'8 luglio 2009, su invito del Ministro delle Politiche Europee, On. Andrea Ronchi, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, rappresentato dal Presidente Gianfranco Tomassoli e dal Consigliere Delegato, Mario Spera, ha partecipato alla riunione plenaria del Comitato per la Lotta contro le Frodi Comunitarie. Al quinto punto dell'ordine del giorno era stato posto in argomento l'aspetto principale del progetto formativo, ovve-

rosia la predisposizione di nuovi piani di studio, universitari e di aggiornamento professionale, con l'inserimento della materia "tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea".

Dopo l'intervento del Gen. Gennaro Vecchione, Comandante del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi comunitarie, e del Col.t. ST Francesco Fallica, coordinatore della Segreteria Tecnica, è intervenuto il nostro Presidente, Gianfranco Tomassoli, per testimoniare il forte interesse dell'Ordine di Bologna per questo progetto. Sono stati quindi evidenziati alcuni aspetti tecnici, soprattutto al fine di consentire alle nuove generazioni di professionisti ed ai contesti economici, all'interno dei quali essi si troveranno ad operare, la migliore utilità sociale possibile.

Successivamente è intervenuto il Capo di Gabinetto del Ministro, Avv. Maurizio Fiorilli, il quale, scherzosamente, ma non troppo, si rammaricava che fosse stata prescelta Bologna, anziché Padova, sua città natale e anch'essa sede di università. Prontamente il Gen. Vecchione rispondeva che in questa prima fase toccherà a Bologna fare il rodaggio; successivamente le conoscenze che saranno state acquisite e le esperienze che saranno state maturate verranno trasferite alle altre città.

Il Comitato, quindi, ha approvato all'unanimità la proposta e ha dato disposizione alla Segreteria Tecnica di informare i Ministeri interessati, affinché si possa partire con l'attuazione del progetto.

A fine seduta i partecipanti alla riunione si sono intrattenuti con il Presidente, dott. Tomassoli, visivamente soddisfatto, garantendo la loro disponibilità e collaborazione. Da cosa nasce cosa.

Mario Spera



LADC Supplemento de il *Torresino*
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna
Anno XV n. 4 - Luglio-Agosto 2009
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett.b

Direttore Responsabile
Dott. Francesco Cortesi
In Redazione
Dott.ssa Vincenza Bellettni
Dott.ssa Isabella Boselli
Dott.ssa Elena Melandri
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:
Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
via Farini, 14
40124 Bologna
tel. 051 220392
fax 051 238204

*Realizzazione grafica
e stampa*
SATE srl
via C. Goretti, 88
44100 Ferrara
tel. 0532 765646
fax 0532 765759